

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

98° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	6
2 ^a - Giustizia	»	10
4 ^a - Difesa	»	13
5 ^a - Bilancio	»	18
6 ^a - Finanze e tesoro	»	24
7 ^a - Istruzione	»	27
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	34
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	42
10 ^a - Industria	»	46
11 ^a - Lavoro	»	51
12 ^a - Igiene e sanità	»	54
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	67

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
----------------------------------------	------	---

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag.	73
---------------------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	74
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	81
4 ^a - Difesa - Pareri	»	83

CONVOCAZIONI	Pag.	84
--------------------	------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 14,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 8, C 21ª, 15º)

Il Presidente PELLEGRINO informa che è stato chiamato a far parte della Giunta il senatore Ballesi, in sostituzione del senatore Postal. Pertanto il senatore Ballesi è incaricato della relazione per la Regione Sicilia.

Il PRESIDENTE avverte altresì che, a nome della Giunta, chiederà la proroga dei termini per riferire all'Assemblea su una serie di domande di autorizzazione a procedere.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina la seguente domanda:

- *Doc. IV, n. 37, contro il senatore Montresori per i reati di cui agli articoli 110, 81, 318, 321 del codice penale e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (corruzione per un atto d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).*

(R 135, C 21ª, 9º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore MONTRESORI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'art. 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande il senatore DIONISI e il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Montresori, prendono la parola i senatori SAPORITO, MAISANO GRASSI, FABJ RAMOUS, PINTO, VENTRE, GIORGI, COCO, FRANCHI e DELL'OSSO, nonché il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il Presidente Pellegrino di redigere la relazione per l'Assemblea.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A 7, C 21^a, 8^o)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame della domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Merolli.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina quindi le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 40*, contro il senatore Merolli per i reati di cui agli articoli 110 e 323, capoverso; 110 e 319; 110 e 317 del codice penale (abuso d'ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; concussione).

(R 135, C 21^a, 40^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta delibera quindi con separate votazioni (la prima all'unanimità, le altre a maggioranza) di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere; il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di perquisizione domiciliare e personale; infine, il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di privazione della libertà personale. Incarica quindi il senatore Giorgi di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) *Doc. IV, n. 38*, contro il senatore Creuso per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione).

(R 135, C 21^a, 38^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore CREUSO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande il PRESIDENTE e il senatore DI LEMBO.

Congedato il senatore Creuso, prendono la parola i senatori FABJ RAMOUS, GIORGI, BODO, DELL'OSSO, DI LEMBO, PINTO e il Presidente PELLEGRINO.

La Giunta delibera quindi, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il Presidente Pellegrino di redigere la relazione per l'Assemblea.

SCONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Infine, il PRESIDENTE avverte che, essendo esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta della Giunta, già convocata per domani alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

64ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACCANICO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia De
Cinque.*

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REFERENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - TOSSI BRUTTI ed altri - Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (119)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - GUZZETTI ed altri - Modificazioni dell'Istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione (177)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - COMPAGNA ed altri - Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (355)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - MAISANO GRASSI ed altri - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità parlamentare (419)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PONTONE ed altri - Abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (710)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 7 gennaio 1993.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato tutti i Commissari per aver aderito alla proposta di una convocazione immediata della Commissione per la continuazione dell'esame congiunto dei disegni di legge in

titolo, fa presente che essa si è resa necessaria in conseguenza di una precisa sollecitazione avanzata nel corso della riunione della Conferenza dei Capigruppo. Avverte, peraltro, che la Commissione non aveva potuto proseguire l'esame dei disegni di legge a causa dei molteplici impegni cui è sottoposta e per l'aggravio di lavoro di molti dei suoi componenti che fanno parte anche della Commissione parlamentare sulle riforme istituzionali.

Prende quindi la parola il senatore PONTONE, il quale ritiene che il testo di modifica dell'articolo 68 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati, non corrisponda alle esigenze di riforma complessiva del sistema dell'immunità parlamentare che appaiono non più rinviabili. Esso infatti modifica in modo solo parziale la normativa vigente e non rimuove il sistema di privilegi che si è realizzato anche in conseguenza dell'atteggiamento concreto assunto dal Parlamento nelle scorse legislature sulle richieste di autorizzazione a procedere.

Per tali motivi, la sua parte politica ha presentato una proposta molto semplice e netta, che prevede la abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68. Si propone quindi di mantenere per i parlamentari esclusivamente la tutela per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle funzioni. Tale soluzione appare opportuna anche al fine di garantire ai singoli parlamentari la possibilità di essere giudicati in tempi rapidi e per evitare che la richiesta di autorizzazione a procedere si trasformi, come purtroppo oggi accade, in una sorta di condanna preventiva.

A suo avviso, in tal modo si risponde efficacemente al clima di sfiducia e di discredito nei confronti dell'intera classe politica che rischia di coinvolgere anche chi si è battuto dalle file dell'opposizione per impedire il degrado morale della vita pubblica.

Il senatore CASTIGLIONE si dichiara contrario alle proposte di modifica dell'articolo 68 che prevedono la abrogazione del secondo e terzo comma. Ritiene, infatti, che una tale soluzione potrebbe provocare seri problemi di funzionalità al Parlamento, dato che si potrebbe ipotizzare una iniziativa giudiziaria comportante l'impedimento per un certo numero di parlamentari all'esercizio delle funzioni; la stessa Istituzione potrebbe quindi trovarsi nelle condizioni di non poter svolgere i propri compiti. Dovrebbe poi essere attentamente valutato l'equilibrio che occorre conservare fra i diversi poteri dello Stato.

Esprime tuttavia alcune perplessità anche sul testo approvato dalla Camera dei deputati. A suo giudizio non è opportuno prevedere che entro il termine perentorio di 90 giorni le Assemblee debbano disporre la eventuale sospensione del procedimento. Una tale inversione del meccanismo di tutela si presta, infatti, a possibili strumentalizzazioni politiche - ad esempio, della maggioranza a danno delle minoranze - e che potrebbero determinare una disparità di trattamento tra i diversi parlamentari. La sospensione dei lavori parlamentari in coincidenza di crisi di Governo o per altri motivi può, inoltre, influire in modo anche decisivo sul decorso del termine.

A suo avviso è invece opportuno fissare il momento in cui è necessario avanzare la richiesta di autorizzazione a procedere in una

fase più avanzata, lasciando libera quindi la magistratura di svolgere indagini anche a carico dei parlamentari. Solo quando l'autorità giudiziaria deciderà di richiedere il rinvio a giudizio, essa sarà contemporaneamente obbligata a presentare la richiesta di autorizzazione a procedere. In tale fase la Camera interessata avrà a disposizione tutti gli elementi per una valutazione concreta della situazione giudiziaria del parlamentare.

Gli orientamenti assunti dal Parlamento in questa legislatura (che hanno modificato la prassi precedente e che hanno portato a concedere numerose autorizzazioni a procedere), inducono alla fiducia nel ruolo di controllo che le Assemblee potranno svolgere sulla eventuale natura persecutoria dei procedimenti giudiziari. Conclude riservandosi quindi di presentare emendamenti al testo.

Il senatore SPERONI concorda con le osservazioni del senatore Castiglione esclusivamente sul punto relativo al rischio per la funzionalità del Parlamento rappresentato dalla semplice abrogazione della norma relativa alle autorizzazioni all'arresto. Sugli altri aspetti, invece, ritiene che sia indispensabile nutrire la più ampia fiducia nella magistratura, anche in considerazione delle notevoli garanzie presenti nel nostro sistema giudiziario basato su tre livelli di giudizio.

Dichiara pertanto di essere favorevole all'abrogazione del terzo comma dell'articolo 68, mentre è opportuno mantenere il divieto di arresto ad eccezione del caso in cui si esegua una sentenza irrevocabile di condanna. Alcune perplessità possono esservi invece in ordine alla perquisizione. Non vi è dubbio che l'efficacia di esse è legata alla loro immediatezza, ma al tempo stesso appare inopportuno sopprimere il divieto delle perquisizioni personali. Ritiene quindi preferibile modificare il secondo comma dell'articolo 68 prevedendo che solo le perquisizioni domiciliari possano avvenire senza necessità di una previa autorizzazione.

Il relatore RUFFINO chiede se la Commissione sia ancora orientata ad istituire un Comitato ristretto con il compito di valutare le diverse proposte di modifica e di giungere ad un testo unitario da presentare in Commissione.

Il senatore SPERONI è contrario a tale ipotesi per ragioni di ordine pratico legate all'accavallarsi di impegni dei Commissari. Ritiene che, anche in considerazione del fatto che il testo si compone di un unico articolo, si possa già fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Anche la senatrice BARBIERI non è favorevole alla costituzione del Comitato ristretto. Non vi sono problemi di complessità del testo da risolvere, ma semmai persiste una diversità di orientamenti ed essa deve essere affrontata in Commissione. Inoltre, il Comitato ristretto può essere considerato dall'opinione pubblica come un modo per rinviare le decisioni e per rendere la discussione meno trasparente.

Concorda con tali valutazioni il senatore MARCHETTI che propone di fissare immediatamente un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore RUFFINO prende atto di tali indicazioni ed aderisce alla proposta di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo ulteriori interventi dei senatori SPERONI e MARCHETTI, il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti al testo approvato dalla Camera dei deputati dovranno dunque presentati entro la giornata di martedì 19 gennaio.

La seduta termina alle ore 13,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 13 GENNAIO 1993

38^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
DI LEMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età (478)
(Discussione)

Riferisce, in sostituzione del senatore Covi, assente per concomitanti impegni parlamentari, il presidente DI LEMBO, ricostruendo le vicende che avevano portato alla reiterazione dell'originario decreto-legge, n. 46 del 1° febbraio 1992 e alla decadenza definitiva dell'ultimo decreto in materia, n. 275 del 30 aprile 1992. Dà quindi conto dell'emendamento 1.1, da lui presentato, che recepisce lo spirito della osservazione formulata dalla Commissione bilancio nel parere espresso prima che il Presidente del Senato disponesse il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge.

La senatrice SALVATO nota con disappunto come la Commissione sia chiamata a sanare una situazione giuridica viziata dalle precise e contestabili finalità politiche perseguite dai decreti-legge decaduti, fra cui quella di favorire la permanenza presso la Procura della Repubblica di Roma del dottor Giudiceandrea. Preannuncia pertanto voto contrario all'approvazione del disegno di legge governativo.

Il senatore MASIELLO, pur riconoscendo la validità delle ragioni esposte dalla senatrice Salvato, preannuncia l'astensione dei senatori del Partito Democratico della Sinistra e chiede contestualmente al Governo chiarimenti circa il significato e le modalità di applicazione pratica della disposizione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 dello scorso anno, in forza del quale sarà in facoltà dei dipendenti

pubblici - e quindi anche dei magistrati - rimanere in servizio per due anni oltre il limite fissato in via generale dalla legge.

Il senatore PREIONI dichiara di non essere contrario all'innalzamento del limite massimo di età per il collocamento a riposo dei magistrati: tutt'al più auspica la verifica periodica del permanere dei requisiti di idoneità fisica e psichica.

Il senatore CASTIGLIONE ricorda le ragioni che a suo tempo indussero il Governo - in presenza di gravi carenze negli organici - a presentare i decreti-legge poi non convertiti; in ogni caso ritiene doveroso votare in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge che rappresenta un atto dovuto e conforme all'articolo 77 della Costituzione.

Replica il senatore DI LEMBO, per affermare come il riconoscimento della validità del servizio prestato sia - indipendentemente da ogni valutazione di merito sulla scelta politica operata nei decreti-legge decaduti - inevitabile e, nel caso di una mancata scelta conforme del legislatore, quello stesso riconoscimento potrebbe scaturire in maniera anomala da pronunce giurisdizionali.

Interviene in senso adesivo, e quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge e dell'emendamento, illustrato dal relatore, il sottosegretario DE CINQUE.

Posti separatamente ai voti, l'emendamento e gli articoli 1 e 2, sono approvati a maggioranza, con l'astensione del Gruppo del PDS e il voto contrario di quello di Rifondazione Comunista.

È infine approvato, con la stessa maggioranza, il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 10,35.

EMENDAMENTI

Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età (478)

Art. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli ordinari capitoli di bilancio».

1.1

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

34^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CAPPUZZO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa MADAUDO.**La seduta inizia alle ore 10,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Svolgimento dell'interrogazione n. 3-00286**

Il sottosegretario MADAUDO in risposta all'interrogazione precisa quanto segue. Sul primo punto egli fa presente che la somministrazione dei generi di conforto ai piloti e al personale di aeronavigazione trova il suo fondamento giuridico nel decreto del Presidente della Repubblica n. 807 del 1950, il quale dispone che le relative spettanze da somministrare ai militari in speciali condizioni di servizio sono determinate annualmente in apposite tabelle allegate alla legge di bilancio. Inoltre va notato che il controvalore mensile dei generi di conforto assegnati al personale aeronavigante non ammonta a circa 250.000 lire bensì a cifre molto inferiori.

Il cosiddetto pacco contenente viveri di conforto viene corrisposto a favore dei piloti in effettiva attività di volo, o comunque destinati all'espletamento di attività di volo i quali debbono svolgere periodicamente l'attività addestrativa prescritta.

Sul secondo punto, egli rileva che la corresponsione di compensi al personale militare per prestazioni di lavoro straordinario, sancita dalla legge 8 agosto 1990, n. 231, è regolata dal decreto interministeriale (Difesa-Tesoro) n. 192436 del 10 dicembre 1990. Tale decreto ha stabilito i limiti orari individuali ed annuali che tengono conto delle effettive esigenze.

Il lavoro straordinario rappresenta una risorsa che i Comandanti hanno a disposizione per conseguire obiettivi prefissati in termini di addestramento ed efficienza, che altrimenti non potrebbero essere assicurati.

A seguito della entrata in vigore della citata nuova normativa le esigenze di servizio cui non possa farsi fronte con la normale attività

normativa vengono soddisfatte nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie ed in quelli di una oculata gestione dell'istituto che così ha garantito l'equilibrato e razionale dosaggio dello «straordinario» nella sua duplice forma compensativa, di riposo e retribuzione in denaro, evitando differenti trattamenti per personale nelle medesime condizioni. Sul terzo punto, per quanto riguarda le «missioni per corsi e seminari», fa presente che il personale designato viene selezionato in base all'incarico, alla specializzazione ed alla conoscenza delle lingue estere, allo scopo di ottenere il massimo rendimento possibile dalla partecipazione alle predette attività formative. Aggiunge che la durata dei corsi raramente supera le due settimane, mentre i seminari sono contenuti, nella maggior parte dei casi, in cinque giorni.

In ordine ai «viaggi di studio», il sottosegretario sottolinea che essi sono previsti per gli istituti di formazione di forza armata, il Centro alti studi per la Difesa ed il *Nato Defence College*. Tali attività, la cui durata è normalmente contenuta entro il limite di una settimana, perseguono scopi di esclusivo carattere culturale e professionale.

Il senatore LORETO si dichiara profondamente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo soprattutto perchè si è omesso di indicare l'onere sostenuto annualmente per le singole voci di spesa indicate nell'interrogazione. Si tratta invece di spese che non solo vanno quantificate, ma vanno soprattutto controllate al fine di eliminare sprechi ed inefficienze nel momento in cui al Paese vengono imposti ingenti sacrifici economici. Quanto alla questione dei viveri di conforto forniti al personale dell'Aeronautica fa presente come il Governo stesso ammetta l'esistenza di tale privilegio che non solo non trova più una giustificazione razionale ma che comporta spese aggiuntive oltre a quelle del valore venale del «pacco viveri».

Anche con riferimento ai compensi per lavoro straordinario l'Amministrazione della difesa persiste in un atteggiamento anacronistico senza tener conto degli ampi ridimensionamenti quantitativi che questa voce di spesa ha registrato in altri Dicasteri e senza prevedere strumenti alternativi, quali quello dell'istituzione di un apposito fondo incentivante da cui attingere per progetti finalizzati. Sulla terza questione, relativa alle spese sostenute dall'Amministrazione per lo svolgimento di corsi e seminari, il Governo ammette l'esistenza di situazioni nelle quali la durata di tali corsi supera abbondantemente i periodi strettamente necessari alla formazione del personale. Per di più anche per questo settore di spesa il bilancio della difesa appare poco chiaro e scarsamente controllabile.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche

(Osservazioni alle Commissioni riunite 1^a e 11^a: seguito e conclusione dell'esame)
(R 139 B, R 86^a, 2^o)

Riprendendosi l'esame sospeso nella seduta del 17 dicembre 1992, prende la parola il relatore BUTINI, il quale dopo aver riassunto i

termini del dibattito in precedenza svoltosi fa presente come una delle maggiori perplessità che permangono con riferimento allo schema di decreto legislativo in titolo è quella relativa alla incongruenza delle disposizioni in esso contenute rispetto alle esigenze dell'Amministrazione della difesa, che è composta da personale militare e civile. Inoltre l'organizzazione dei rapporti di lavoro prevista nel provvedimento delegato non appare in sintonia con l'organizzazione centrale e di vertice contenuta nel disegno di legge di ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, così come approvato dal Consiglio dei Ministri. In particolare, mentre in generale per il personale militare resta valido l'ordinamento proprio (art. 2, comma 4), lo stesso personale non viene escluso dall'applicazione della norma di cui all'articolo 16, comma 2, sulle funzioni e qualifiche dirigenziali.

Sottopone pertanto alla valutazione della Commissione la seguente proposta di osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo:

«La 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,

considerato che l'amministrazione della Difesa è composta da personale militare e civile e che il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un disegno di legge concernente le attribuzioni del Ministro della difesa e la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e della amministrazione della Difesa,

rilevato che nel decreto viene sancita una diretta dipendenza dei direttori generali dal Ministro, attribuendo ad essi una autonomia di programmazione e di gestione che contrasta con le caratteristiche ordinarie e funzionali del dicastero della Difesa,

tenuto conto che i moduli organizzativi previsti dal decreto debbono adattarsi alle esigenze peculiari del Ministero della difesa attraverso eventuali modifiche alle competenze ed alla collocazione ordinamentale dei direttori generali,

osserva

che l'articolo 1 dovrebbe opportunamente disporre che i moduli organizzativi previsti dal decreto siano adattati alle peculiari esigenze del Ministero della difesa, prevedendo, se necessario, modifiche alle competenze ed alla collocazione ordinamentale dei direttori generali, salvaguardando le funzioni primarie degli Stati maggiori in termini di programmazione tecnico-operativa e tecnico-finanziaria ed il ruolo del Segretario generale quale organo di coordinamento e di controllo su tutta l'area tecnico-amministrativa».

Il presidente CAPPUZZO dichiara di condividere le puntuali osservazioni del relatore che tengono conto di una sostanziale discrasia tra il progetto di decreto legislativo e il processo di revisione dei vertici militari che si concretizzerà nella presentazione al Parlamento di un disegno di legge *ad hoc*, che riserva una serie di prerogative e di competenze al Segretario generale della Difesa.

Prendono quindi la parola la senatrice TEDESCO TATÒ, il relatore BUTINI, il presidente CAPPUZZO ed il senatore BOSO.

Il senatore CANNARIATO suggerisce di escludere dall'applicazione della norma di cui all'articolo 16, comma 2, le Forze armate e di sostituire il rapporto prefettizio di cui all'articolo 42, comma 2, con quello di una Commissione appositamente costituita.

Il senatore BOFFARDI rileva l'estrema difficoltà a modificare, in una visione organica e secondo criteri di una maggiore razionalizzazione della struttura e della spesa, l'organizzazione dello Stato, in quanto alcuni comparti di tale organizzazione tendono a mantenere alcune peculiarità e difendere proprie prerogative.

Il senatore BOSO ritiene che la fattiva realizzazione del regionalismo consentirebbe finalmente di superare gli ostacoli frapposti dallo stato centrale ad una razionale ed efficiente gestione della spesa pubblica e critica la maniera confusa ed improvvisata con la quale il Governo sta procedendo nelle così dette riforme dell'organizzazione amministrativa.

Chiusosi il dibattito, il relatore BUTINI, replicando agli intervenuti, rileva come la Commissione ha complessivamente preso atto della peculiare situazione del Dicastero della difesa e si dichiara inoltre contrario alle proposte formulate dal senatore Cannariato, in particolare a quella tendente ad eliminare la funzione dei prefetti (articolo 42, comma 2), ritenendo che gli stessi possono invece assicurare efficacemente l'espletamento di alcune funzioni tipiche dello Stato.

Il sottosegretario MADAUDO si dichiara favorevole al testo delle osservazioni formulate dal relatore.

In sede di votazione della proposta di osservazioni formulata dal relatore, la senatrice TEDESCO TATÒ annuncia il voto contrario del Gruppo del PDS in quanto tale proposta appare andare oltre le garanzie intese a mantenere il proprio ordinamento autonomo, già riconosciute al personale militare dal decreto in esame.

Posto quindi ai voti, viene approvato, a maggioranza lo schema di osservazioni sul documento in titolo formulato dal relatore e che sarà trasmesso alle Commissioni riunite 1^a e 11^a.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate (875)

(Rinvio dell'esame)

Il relatore IANNI fa preliminarmente presente come sul provvedimento non si siano ancora espresse le Commissioni consultate ad

eccezione della 5^a la quale ha emesso un parere parzialmente contrario ai sensi dell'articolo 81 della costituzione. La stessa Commissione affari costituzionali ha da parte sua rinviato, in sede consultiva, l'esame di merito del decreto-legge in attesa di ottenere alcuni chiarimenti dal Governo. A fronte di tale situazione, ed in attesa di individuare una nuova formulazione per la copertura finanziaria del provvedimento, egli chiede un breve rinvio dell'esame dello stesso.

Di analogo avviso si dichiara il presidente CAPPUZZO che peraltro sottolinea l'importanza che riveste il provvedimento in termini di giustizia civile e morale per alcune categorie di cittadini.

La Commissione conviene quindi di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 4^a, 9^o)

Sulla necessità di programmare razionalmente - e sulla base dell'acquisizione di validi elementi di giudizio - i lavori e le iniziative da intraprendere nelle prossime settimane da parte della Commissione, soprattutto in relazione ad una proficua valutazione dei programmi di ammodernamento delle Forze armate, intervengono brevemente il presidente CAPPUZZO ed i senatori ZAMBERLETTI, PISCHEDDA, DI NUBILA e CANNARIATO.

La seduta termina alle ore 11,15.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

61^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CAVAZZUTI*Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Giagu Demartini.**La seduta inizia alle ore 10,30.***IN SEDE CONSULTIVA****Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, recante interventi urgenti in materia di occupazione (833)**(Parere alla 11^a Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere in parte favorevole e in parte contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **CARPENEDO** ricorda che sull'emendamento 1.0.1 si era pensata una forma di compensazione per 350 posti tra il 4° e il 5° livello, anche se l'ipotesi non appariva risolutiva di tutti i problemi in essere.

Per quanto concerne poi l'emendamento 1.0.2, esso è stato riformulato per restringerne la portata al 1993.

Il senatore **PAVAN** fa presente che sull'emendamento 1.0.1 si può esprimere un parere che preveda la condizione per cui i posti debbono essere previamente vacanti.

Il relatore **CARPENEDO** ricorda poi l'orientamento contrario per motivi di copertura agli emendamenti 1.1/A, 1.1, 1.2 e 1.3.

Il senatore **PAVAN** fa presente l'opportunità che all'emendamento 1.0.1 vengano tolte le parole «in via prioritaria», onde evitare l'aggiramento della normativa riguardante il personale.

Il relatore **CARPENEDO** dissente da tale ultima proposta, ferma restando la positività della condizione relativa alla vacanza dei posti.

Il sottosegretario **GIAGU DEMARTINI** si dichiara favorevole all'emendamento 1.0.2, mentre il senatore **PAGLIARINI** fa osservare

che il fondo relativo alla cassa integrazione può non essere capiente se si avrà un ulteriore peggioramento dell'andamento economico.

Il presidente CAVAZZUTI ricorda che il parere sul testo del decreto è stato già espresso in data 11 dicembre 1992.

La Commissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere sugli emendamenti nei termini sviluppati dal dibattito.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988 (692)
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore PAVAN, il quale fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo. Nella relazione si precisa che non è prevista clausola di copertura, poichè i contributi sono volontari e l'Italia vi provvederà secondo le procedure che nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge n. 49 del 1987, in tema di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Sembrerebbe pertanto non esservi nulla da osservare.

Favorevole il sottosegretario GIAGU DEMARTINI, la Commissione incarica il relatore di trasmettere un parere di analogo tenore.

Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) (Risultante dallo stralcio deliberato dalla 1^a Commissione permanente il 28 ottobre 1992 degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624)

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876)

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore CARPENEDO sul disegno di legge n. 876, facendo presente che il decreto-legge costituisce il consueto strumento di fine anno per la proroga di termini vari. Alcuni articoli reiterano norme già contenute nel precedente disegno di legge n. 624-bis, derivante a sua volta da un decreto-legge di proroga dello scorso anno (n. 325 del 1992). Le norme reiterate sono l'articolo 1 (art. 5 del disegno di legge n. 624-bis), l'articolo 3 (già art. 7), l'articolo 5 (già art. 15), l'articolo 9 (già art. 11) e l'articolo 11 (già art. 20). In merito a tali norme si deve far presente che l'articolo 1 consente l'utilizzo di disponibilità relative a stanziamenti del bilancio 1991. Tali stanziamenti devono considerarsi perenti al 31 dicembre di quell'anno. Ove si ritenesse che i precedenti decreti-legge abbiano superato la perenzione, tale situazione non sarebbe estensibile ai residui impropri di cui al capitolo 8882 del Ministero dei lavori pubblici, cui non si faceva riferimento nei precedenti decreti (2^o comma dell'articolo 1).

In materia di utilizzo nell'esercizio successivo di somme disponibili in conto residui, si deve ricordare che tale facoltà è prevista oltre che nell'articolo 1, anche negli articoli 10, 12, 14 e 17: se tali norme, costituendo esplicita deroga legislativa, superano il regime vigente in materia di contabilità, si deve tuttavia far presente che in tal modo si sortisce l'effetto di incrementare la spesa di cassa e quindi il disavanzo del corrente esercizio.

Sempre in merito alle norme contenute nel precedente provvedimento, si deve ricordare che l'articolo 3 viene coperto con gli stanziamenti della legge n. 412 del 1991: occorre tuttavia un chiarimento del Tesoro circa la compatibilità della norma con i principi in tema di contenimento del livello dei prestiti concedibili dalla Cassa depositi e prestiti, anche con riferimento alla legge collegata alla finanziaria. L'articolo 5 pone l'onere relativo agli interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato a carico del fondo per la protezione civile: essendo tale fondo già ampiamente utilizzato, sarebbe utile disporre di un rendiconto delle relative destinazioni della spesa. L'articolo 9, in tema di progetti finalizzati, è coperto sulle disponibilità del capitolo 6872 del Ministero del Tesoro: sarebbe forse opportuno precisare che la copertura avviene nei limiti di tali disponibilità.

Relativamente alle altre norme non sembrerebbero sussistere problemi, per quanto di competenza.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI si dichiara favorevole sul testo, mentre il senatore SPOSETTI osserva che in ogni mese di gennaio si è in presenza di un ventaglio di decreti-legge che violano sistematicamente le norme di contabilità, tra l'altro aggravando gli equilibri di bilancio: l'ipotesi alla base di questo fenomeno è che con il decreto-legge non vi siano limiti né giuridici né contabili. Il Tesoro deve fornire una risposta alle osservazioni del relatore.

Il relatore CARPENEDO svolge quindi la relazione sul disegno di legge n. 624-bis, facendo presente che si tratta di provvedimento che riproduce, con modifiche, il testo del precedente decreto-legge n. 325, in tema di proroga di termini. Su tale provvedimento (A.S. n. 417) la Commissione non espresse parere. Tuttavia, essa ebbe modo di esprimere parere sul precedente provvedimento della passata legislatura (A.S. n. 3140) il 29 gennaio 1992.

Prima di passare all'esame delle singole norme, si deve osservare che gli articoli 36 e 37 contengono il primo una clausola di sanatoria generale degli effetti dei precedenti decreti-legge in materia, e il secondo la clausola in base alla quale le disposizioni degli articoli del provvedimento che fanno riferimento, a fini di copertura, ai fondi globali 1991, hanno effetto dal 31 dicembre 1991.

Per quanto concerne questa seconda clausola si deve far presente che nel parere reso il 29 gennaio 1992 dalla Commissione essa si limitò a «stigmatizzare che un decreto-legge del 1992 utilizzi fondi globali 1991, anche se nella fattispecie il Consiglio dei Ministri ha adottato il provvedimento prima del termine dell'esercizio e quindi il riferimento all'anno in corso è dovuto esclusivamente ai tempi di promulgazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*». In sostanza dunque il parere

relativo all'utilizzo dei fondi 1991 fu favorevole. Conseguentemente nei successivi decreti-legge che fecero seguito a quello n. 1, decaduto, le clausole di copertura vennero riproposte. Ne deriva che l'articolo sopracitato del disegno di legge in esame consente di considerare slittati, ancorchè in modo improprio, gli accantonamenti del 1991. Se ciò è, tuttavia, occorrerebbe espungere tali clausole di copertura dagli articoli, originandosi, sotto il profilo sistematico, una sovrapposizione di norme. Si potrebbe pertanto invitare la Commissione di merito ad operare tale pulizia di carattere formale.

Relativamente alla sanatoria, si deve far presente che, avendo la Commissione adottato una linea di sostanziale convalida degli effetti dei decreti-legge, essa postula il giudizio favorevole su tutte le norme del provvedimento, ad eccezione di quelle sulle quali la Commissione, nel più volte citato parere del 29 gennaio scorso, ebbe a pronunciarsi negativamente, ovvero sulle norme nuove. Tuttavia il provvedimento attualmente all'esame non contiene innovazioni rispetto al precedente decreto-legge, quello n. 325, e dunque se l'indirizzo della Commissione è di far salvi gli effetti della precedente decretazione, nulla vi sarebbe da obiettare.

Circa gli articoli nuovi, rispetto all'originario decreto-legge, si deve osservare, che l'articolo 1 consente di assumere impegni per la costruzione di sedi di servizio dei Carabinieri nel corso dell'anno per il 50 per cento della somma complessivamente disponibile su base pluriennale: occorre valutare se tale disposizione non contrasti con le recenti direttive governative in materia di contenimento della spesa pubblica.

L'articolo 2, in tema di complesso giudiziario di Napoli, prevede la costituzione di una Commissione i cui oneri non vengono quantificati, rinviandosi genericamente al capitolo 1701 del Ministero di grazia e giustizia.

L'articolo 4 prevede la proroga dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po: esso non reca quantificazione nè copertura, pur provocando un probabile onere.

L'articolo 7 dovrebbe essere coperto con gli stanziamenti della legge n. 412 del 1991: esso tuttavia richiede la necessità di un chiarimento del Tesoro circa la sua compatibilità con il contenimento del livello dei prestiti concedibili dalla Cassa depositi e prestiti, anche con riferimento al disegno di legge in materia di finanza pubblica, attualmente all'esame della Camera.

L'articolo 12 è coperto con l'utilizzo di capitoli di bilancio dell'ANAS, che sono variati con l'assestamento: occorrerebbe sapere dal Tesoro se tale variazione è conseguenza dei precedenti decreti-legge.

L'articolo 13 consente parziale cumulabilità con gli stipendi pubblici delle indennità dei Segretari generali delle Autorità di bacino: occorrerebbe quantificarlo e coprirlo.

L'articolo 14 prevede una proroga per i cui oneri si farebbe fronte con lo stanziamento del capitolo 1653 del Ministero dei trasporti: tuttavia tale capitolo non è indicato nel testo e non è neppure quantificato l'onere.

L'articolo 24, in tema di protrazione del periodo di durata del Fondo per gli interventi a salvaguardia dell'occupazione, potrebbe comportare maggiori erogazioni di cassa nel corso dell'esercizio.

Circa l'articolo 25 occorrerebbe quantificare e coprire l'onere per i convenzionamenti del personale ivi contemplato.

L'articolo 26 estende la protezione dei lavoratori ai danni da rumore: probabilmente comporta maggiori oneri a carico dell'INAIL, e quindi spese per un Ente del settore pubblico allargato, da coprirsi ai sensi dell'articolo 27 della legge di contabilità.

L'articolo 33 consente di impegnare nel 1992 somme non impegnate nel corso dell'esercizio precedente, estendendo nella sostanza il regime dei residui in conto capitale a quello dei residui correnti, provocando una crescita della spesa per cassa.

L'articolo 34, in tema di agevolazioni per i turisti stranieri motorizzati, prevede benefici fino al 31 agosto scorso. La norma non ha dunque che effetti già realizzati, mentre la sua copertura è operata su residui impropri, fattispecie non contemplata dalla legge di contabilità, facendosi rinvio ad una contabilità speciale, che al 31 luglio 1992 presentava la consistenza di 23 miliardi. In ogni caso manca la quantificazione della norma.

Sono stati trasmessi alcuni emendamenti dalla Commissione di merito. Di essi suscita problema quello 31.1, laddove introduce un'ulteriore spesa di 15 miliardi coprendola con il capitolo 7561 del Ministero del commercio con l'estero, cifra che, stando alle interrogazioni della Ragioneria, sembrerebbe non disponibile e utilizza il fondo globale relativo al 1992, esercizio ormai scaduto. L'emendamento 34.0.2, vertendo in tema di riscatto a pagamento di contributo previdenziali non sembrerebbe provocare ulteriori oneri.

Per quanto riguarda ulteriori emendamenti del relatore, quello sostitutivo dell'articolo 34 presenta gli stessi problemi del testo ed estende ulteriormente l'agevolazione per i turisti stranieri motorizzati. Quello relativo all'articolo 35-bis in materia di sicurezza dei giocattoli, potrebbe portare oneri indiretti per il mancato gettito delle sanzioni pecuniarie e a causa di possibili incidenti cui andrebbero soggetti i bambini. Quello infine sostitutivo dell'articolo 31, mira ad incrementare gli interventi di sostegno dei consorzi all'esportazione per ulteriori 15 miliardi, coprendoli a carico di capitoli del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria. Tuttavia, premesso che in ogni caso l'esercizio 1992 è terminato e quindi la copertura non è più utilizzabile in base alle interrogazioni del sistema della Ragioneria nel 1992, presentavano disponibilità esclusivamente i capitoli 8022 del Tesoro, per 12 miliardi e riferito alla somma da versare al Mediocredito Centrale, e 7879, sempre del Tesoro, che presentava una disponibilità di 5 miliardi e serve a reintegrare i fondi di garanzia presso il Mediocredito Centrale e l'Artigiancassa. Conseguentemente sembrerebbe che neppure riducendo gli oneri recati dalla legge n. 317 del 1991 si riesca a trovare copertura per l'emendamento in questione, relativamente al suo onere per il 1992. L'emendamento stesso prevede poi il rinvio alla finanziaria per gli anni successivi e la possibilità di impegnare le somme relative al 1992 anche nell'esercizio 1993. Quanto al rinvio della finanziaria è indispensabile prevedere che esso debba essere riferito alla tabella C. Ma ciò potrà avvenire solo per gli anni seguenti l'attuale triennio di esercizio, e quindi solo a decorrere dal 1996. Per gli anni dal 1993 al 1995 occorre trovare copertura in sede di finanziaria.

Conclusivamente quanto a emendamenti occorre valutare quelli 32.1 e quelli sostitutivi dell'articolo 34 e dell'articolo 31, mentre circa il testo suscitano problemi gli articoli 2, 4, 12, 13, 14, 24, 25, 33 e 34.

Ritiene infine che l'esame vada rinviato ad un momento successivo alla risposta da parte del tesoro.

Il senatore PAVAN fa osservare che il vero nodo da sciogliere riguarda l'articolo 1, ossia se prevalga il decreto-legge o la legge di contabilità, dal momento che vi è una serie di decreti-legge non convertiti che tiene in vita residui previsti in scadenza per il 1991.

Il senatore SPOSETTI ricorda che il decreto-legge non fa slittare le quote di fondo globale di parte capitale, dal momento che l'intento del legislatore, all'atto del varo della legge n. 362 del 1988, era quello di ricondurre tale effetto ad una pronunzia da parte del Parlamento. Oltre tutto la disinvoltura con cui agisce il Tesoro finisce con il riflettersi sul disavanzo e quindi questi problemi richiedono una risposta anche di carattere politico.

Il presidente CAVAZZUTI fa presente che emerge con evidente chiarezza la necessità che la Commissione rifletta su questi punti di metodo, eventualmente con un'apposita seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (801)

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CAVAZZUTI informa che non è ancora pervenuta la risposta dal Ministero delle finanze, mentre il senatore SPOSETTI fa osservare che il referente governativo della Commissione bilancio è, pur sempre, il dicastero del Tesoro.

Il senatore PAGLIARINI ribadisce la questione del controllo dei decreti sanati dai disegni di legge di conversione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCLEDÌ 13 GENNAIO 1993

46ª Seduta

Presidenza del Presidente

FORTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 10,50.**IN SEDE REFERENTE*

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877)
(Esame e rinvio)

Il presidente FORTE riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale rappresenta in buona parte un atto dovuto, in quanto provvede al recepimento di alcune direttive comunitarie destinate ad assicurare la realizzazione del mercato unico nel settore della libera circolazione delle merci. Tali direttive interessano due importanti aspetti dell'imposizione indiretta e cioè i livelli e la struttura delle aliquote delle accise e dell'IVA, nonché il nuovo regime di circolazione dei beni all'interno del mercato intracomunitario. Dopo aver osservato che le misure di adeguamento rispondono a criteri di flessibilità, probabilmente per il prevalere a livello comunitario di una filosofia liberista che mira a porre in concorrenza i diversi regimi fiscali, il Presidente-relatore sottolinea che il Governo, nel procedere all'armonizzazione delle aliquote, ha seguito il criterio della «necessarietà», in modo da evitare che l'intervento possa interessare un'area eccessivamente ampia. Si sofferma quindi sulle modifiche relative all'aliquota delle accise sulle bevande alcoliche, che sono state oggetto di particolare attenzione per il riflesso che possono avere sull'agricoltura, settore già particolarmente colpito sia dalla svalutazione della lira, sia dalla stessa politica agricola

comunitaria che finora ha adottato linee di maggior attenzione rispetto a produzioni che rivestono un'importanza limitata nell'economia italiana. Per quanto riguarda la birra, l'aliquota viene stabilita per ettolitro e per contenuto di saccarosio totale. Per il vino è introdotta l'accisa con aliquota zero e con la distinzione tra vino tranquillo e vino spumante; per i prodotti intermedi, l'aliquota è invece fissata nella misura di lire 77,8 per ettolitro. Per i tabacchi è prevalsa una soluzione di compromesso tra la tassazione *ad valorem* e quella fissa, meno conveniente per i paesi a base agricola. Nel settore degli oli minerali, l'impostazione seguita è quella di tassare solo i carburanti e gli oli combustibili. Il Presidente-relatore si sofferma quindi sul mantenimento di un'aliquota ridotta speciale inferiore al limite minimo del 5 per cento, rilevando che la soppressione di tale aliquota avrebbe creato grossi problemi in considerazione dell'avvenuta abolizione dei regimi forfettari in agricoltura. Nel dar conto poi dettagliatamente delle variazioni in aumento e in diminuzione delle aliquote IVA, preannuncia la presentazione di un emendamento volto ad inserire tra le voci soggette all'aliquota del 9 per cento gli impianti per lo sfruttamento dell'energia fotovoltaica, al fine di dare un contributo alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico. Nel ricordare poi le discriminazioni provocate dall'aliquota del 38 per cento, si sofferma sulla disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie, sottolineando, in risposta a taluni quesiti di chiarimento, che l'acquisto effettuato da un non soggetto all'imposta in un paese estero sarà sottoposto all'applicazione dell'aliquota IVA del paese di origine, con l'eccezione delle vendite a distanza e di alcuni mezzi di trasporto nuovi. Per quanto riguarda invece le operazioni tra imprese, continua a vigere il principio della tassazione nello Stato membro di destinazione, con conseguente esonero dal tributo nello Stato membro di provenienza dei beni. A tal fine la direttiva individua un nuovo presupposto di imposta, vale a dire l'acquisto intracomunitario, costituito dall'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato a destinazione dell'acquirente da altro Stato membro della Comunità. L'IVA non viene più assolta al confine, provvedendo il soggetto di imposta immediatamente a compilare una serie di dichiarazioni da trasmettere anche ad un sistema centralizzato comunitario di raccolta delle informazioni, ed il mese successivo alla liquidazione dell'IVA. Non è quindi più necessario alcun documento di accompagnamento delle merci, che invece continuerà ad utilizzarsi per le operazioni effettuate nell'ambito del territorio nazionale e con i paesi terzi.

Il Presidente-relatore, dando conto delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge, illustra l'articolo 61 con il quale viene soppressa la tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, soppressione che viene parzialmente compensata con l'applicazione di una tassa annuale sulla partita IVA di lire 250 mila. Ricorda quindi che tale tassa era stata introdotta per avere uno strumento di controllo dell'utilizzo di tali organismi a scopi illegali; la Comunità europea l'ha invece ritenuta incompatibile con il principio della libertà di stabilimento, proponendone così la soppressione.

Nell'ambito dell'articolo 62 viene prorogata al 1° gennaio 1994 la disposizione in base alla quale le prestazioni dietro corrispettivo svolte

dalle associazioni sindacali e di categoria, corrispondenti a quelle rese dai CAAF-imprese, si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Si è voluto così venire incontro alle associazioni di categoria che, a causa dei ritardi con i quali si è dato avvio ai CAAF per le imprese, non sarebbero stati in grado di istituire in tempo utile i Centri di assistenza e di ricevere la relativa autorizzazione ministeriale. In tema di visto di conformità, si chiarisce che le scritture contabili delle imprese vanno considerate come tenute dai professionisti o dai CAAF anche se elaborate dalle stesse imprese, a condizione che i soggetti abilitati attestino di aver eseguito il controllo delle scritture stesse. Il decreto-legge affronta poi la questione della responsabilità solidale dei CAAF-dipendenti con il propri utenti per le irregolarità emerse in sede di controllo; tale responsabilità solidale è stata esclusa, concedendosi però all'utente un diritto di rivalsa attraverso la previsione di un obbligo di copertura assicurativa per i CAAF. Infine si dispone lo slittamento di un anno dell'attivazione del conto fiscale, nonchè l'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza per l'anno 1993 da parte dell'Amministrazione finanziaria. Con il comma 11 dello stesso articolo 62, si dispone che i redditi di impresa dichiarati dai soggetti ai quali si applicano le norme relative alla *minimum tax* sono esclusi dall'ILOR fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo. In tal modo, viene ad accentuarsi la progressiva perdita di peso dell'ILOR, in ordine alla quale sarebbe pertanto opportuno approfondire l'entità del gettito residuo, prendendo in esame anche le proposte avanzate da tempo per la soppressione di tale imposta e la sua sostituzione con altre forme di imposizione.

Dopo aver illustrato l'articolo 63, che tra l'altro rinvia di un anno l'applicazione delle norme sull'autoliquidazione dell'imposta sulle successioni, al fine di predisporre un modello di più agevole compilazione, il Presidente-relatore dà conto dell'articolo 65 il quale prevede per l'anno 1993 un'imposta straordinaria sulle autovetture e sugli autoveicoli con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di potenza superiore a 10 cavalli fiscali. Dopo aver illustrato le modifiche delle disposizioni agevolative contenute nell'articolo 66, il Presidente-relatore si esprime favorevolmente sul contenuto del decreto-legge, che si presenta come un testo coerente ed organico, pur nella molteplicità delle disposizioni.

Comunica quindi che è testè pervenuta la notizia che per il provvedimento in titolo è stata richiesta dal prescritto numero di senatori la rimessione all'Assemblea per la verifica della sussistenza dei presupposti di costituzionalità. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

(A 7, C 6^a, 7^o)

Il presidente FORTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 14 gennaio, alle ore 9,30, è integrato con l'esame di alcune proposte di nomine bancarie ai fini del parere da rendere al Ministro del tesoro.

La seduta termina alle ore 13,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

46^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey.**La seduta inizia alle ore 10.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato (869), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri, nella quale si era conclusa la discussione generale.

Si passa all'esame degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore LOPEZ, pur consapevole che l'approvazione di emendamenti potrà provocare la decadenza del decreto-legge, non ritiene che ciò costituisca ragione sufficiente per impedire al Senato di migliorare un provvedimento così rilevante. Illustra quindi l'emendamento 2.6, volto a garantire una soluzione al problema del personale precario secondo quanto deciso in un recente accordo intervenuto tra il Ministero per i beni culturali ed ambientali e le organizzazioni sindacali. L'emendamento 2.7, poi, chiarisce che il trasferimento d'ufficio del personale avverrà soltanto dopo che siano state esperite tutte le procedure relative alla mobilità volontaria. Dichiarò comunque di essere disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno. Anche gli emendamenti 3.3 e 3.4 si riferiscono al problema del personale precario e contengono due precisazioni riguardanti la qualifica di addetto ai servizi di vigilanza e custodia e la decorrenza del servizio prestato nell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali.

In conclusione, il senatore Lopez ribadisce che la sua parte politica non ha presentato i suddetti emendamenti a fini di ostruzionismo, ma

soltanto per migliorare il testo del decreto-legge, rispetto al quale peraltro esprime una valutazione complessivamente positiva. Del resto, recenti fatti di cronaca dimostrano la situazione drammatica in cui versa il sistema museale italiano, sicchè gli interventi proposti dal Governo sono quanto mai urgenti e conformeranno finalmente i musei italiani allo *standard* europeo. Auspica poi che si dia immediato avvio all'esame dei disegni di legge di riforma complessiva del sistema museale.

In conclusione, dichiara che la sua parte politica si asterrà se non verranno accolti gli emendamenti proposti, mentre voterà a favore se le proposte saranno approvate.

La senatrice ZILLI preannuncia che la sua parte politica è disponibile a ritirare gli emendamenti presentati, qualora ciò sia necessario per evitare la decadenza del decreto-legge.

La senatrice BUCCIARELLI illustra quindi il seguente ordine del giorno, che propone di trasmettere all'Assemblea a nome della Commissione:

«Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, delle biblioteche e degli archivi,

rilevato che le norme previste all'articolo 3, commi 2-bis e 2-ter, pur rendendo possibile la prosecuzione di rapporti di lavoro a tempo *determinato pieno o parziale anche per il 1993, lasciano aperto il problema del permanere di un diffuso precariato,*

valutato che nello scorso ottobre si era raggiunta un'intesa tra Ministero per i beni culturali e ambientali e parti sociali che consentivano non solo l'avvio a soluzione di questo annoso problema ma che affrontava la gestione più generale del tempo parziale quale forma di lavoro (complementare) particolarmente idonea al buon funzionamento dei servizi (istituzione di un organico a *part time* in specifici istituti e località in cui esista un particolare affollamento di utenza),

impegna il Governo:

ad affrontare, all'interno di una revisione e ristrutturazione globale degli organici, sia qualitativa che quantitativa, anche questa materia ricercando soluzioni normative (in sintonia con quanto già previsto nell'accordo sindacale siglato il 19 ottobre 1992) che, assicurando una migliore organizzazione del lavoro, evitino il prodursi di nuovo precariato».

0/869/7/1

BUCCIARELLI, NOCCHI, CANNARIATO, STRUFFI,
LOPEZ, MANIERI, CHIARANTE, BISCARDI,
ZOSO

Il senatore ZOSO dichiara di condividere l'ordine del giorno, a condizione che si chiarisca che l'azione del Governo deve essere volta ad evitare l'utilizzazione di personale precario.

Il RELATORE dichiara di condividere il suggerimento del senatore Zoso.

Dopo un breve intervento della senatrice BUCCIARELLI, il senatore CHIARANTE modifica l'ordine del giorno, sostituendo, nell'ultimo periodo del dispositivo la parola «nuovo» con le parole «condizioni di».

I senatori ZILLI, SCAGLIONE, PAIRE e PAGANO dichiarano di aggiungere la loro firma all'ordine del giorno così modificato.

Si passa alle votazioni.

Previo parere favorevole del MINISTRO, l'ordine del giorno è approvato nel testo modificato dal senatore CHIARANTE.

Il relatore STRUFFI invita il senatore Lopez a ritirare l'emendamento 2.6, di contenuto analogo all'ordine del giorno appena approvato.

Il senatore LOPEZ ribadisce le ragioni che gli impediscono di ritirare gli emendamenti.

Il MINISTRO invita a sua volta il senatore Lopez a ritirare gli emendamenti, per evitare di vanificare le complesse iniziative che in questi mesi l'Amministrazione dei beni culturali ha avviato per l'attuazione degli interventi previsti nel provvedimento.

Il senatore LOPEZ prende atto delle preoccupazioni del Ministro, che condivide, ed auspica che l'ordine del giorno appena approvato - di analogo contenuto ai suoi emendamenti - sia preso seriamente in considerazione. Ritira quindi gli emendamenti da lui presentati.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti presentati dal senatore Roveda si intendono decaduti per assenza del proponente.

Non essendovi quindi emendamenti, viene posto in votazione ed approvato, previa astensione del senatore NOCCHI e del senatore LOPEZ rispettivamente a nome del Gruppo del PDS e del Gruppo di Rifondazione comunista, il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'articolo unico del disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e a chiedere altresì l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento che disciplina le modalità di costituzione, funzionamento e organizzazione del Consiglio universitario nazionale

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341: Esame e rinvio)

(R 139 B, C 7^a, 3^o)

Il relatore ZOSO ricorda che la legge n. 341 del 1990, che ha riformato gli ordinamenti didattici universitari reca, all'articolo 10, la

riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN); il comma 6 dell'articolo prevede il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari sul regolamento che disciplinerà le modalità di elezione e di designazione dei componenti nel CUN.

Il relatore osserva che il Ministero dell'università e della ricerca ha inviato lo schema di regolamento al Consiglio di Stato il 20 dicembre del 1991, più di un anno dopo l'entrata in vigore della legge. Il Consiglio di Stato ha espresso un parere interlocutorio l'8 gennaio 1992 e uno definitivo il 25 giugno del medesimo anno. Il Ministro dell'università e della ricerca ha inviato alle Camere soltanto l'11 novembre scorso, lo schema di regolamento, nel quale peraltro non risultano recepite le osservazioni del Consiglio di Stato. È evidente quindi che le Commissioni parlamentari dovranno valutare non soltanto lo schema di regolamento, ma anche le modifiche proposte dal Consiglio di Stato. La ragione per cui lo schema di regolamento è stato presentato così in ritardo rispetto alla data di entrata in vigore della legge risiede nel fatto che il Governo avrebbe preferito definire la riforma del CUN contestualmente all'entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia che, invece, nella scorsa legislatura non ha completato il proprio *iter*.

Le maggiori difficoltà risiedono nelle norme sulla composizione del CUN, che non permetterebbero a tutte le aree disciplinari di essere rappresentate nell'organismo da un professore ordinario, un'associato e un ricercatore. Alcuni quindi propongono di ridurre le aree da 14 a 12, ma poiché esse furono individuate ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, occorrerebbe una nuova disposizione di legge. Del resto - altri rilevano - la riduzione delle aree disciplinari non risolverebbe tutti i problemi, anche per la difficoltà di ridistribuire tutte le facoltà in un numero di aree minori. Si potrebbe quindi aumentare il numero dei componenti del CUN, ma anche questa soluzione non è priva di controindicazioni. Il parere del Consiglio di Stato, inoltre, pone alcune rilevanti questioni sulle procedure elettorali, che la Commissione dovrà valutare con estrema attenzione.

Il relatore si riserva quindi di esprimere una sua valutazione sullo schema di regolamento dopo aver ascoltato il giudizio dei rappresentanti di tutte le parti politiche.

Il senatore NOCCHI ritiene che le questioni sollevate dal relatore siano così rilevanti da richiedere un'approfondita riflessione. Propone quindi di rinviare alla seduta già convocata per domani mattina l'esame dell'atto.

Si associano alla proposta del senatore Nocchi i senatori RESTA, STRUFFI e ZILLI.

Il senatore BISCARDI condivide la proposta del senatore Nocchi ma esprime fin d'ora riserve sull'articolo 33, che individua i distretti per l'elezione dei componenti del CUN.

Il senatore LOPEZ si associa alla proposta del senatore Nocchi, esprimendo a sua volta riserve sull'articolo 33.

Il relatore ZOSO fa presente di non aver volutamente analizzato gli articoli dello schema di regolamento, riservandosi di farlo a conclusione del dibattito.

La Commissione quindi conviene di rinviare l'esame dello schema di regolamento del CUN alla seduta già convocata per domani alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

EMENDAMENTI
al testo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato (869)

Art. 2.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

2-bis. Per gli istituti che presentino peculiari problemi di affollamento periodico è autorizzato un regime di orario a tempo parziale che preveda prestazioni lavorative da svolgersi per la durata complessiva di sei mesi nel corso di un anno.

2-ter. Per le esigenze e con le modalità di cui al comma *2-bis*, il ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato ad assumere personale a tempo parziale nei profili professionali di capo addetto e di addetto ai servizi di vigilanza e custodia nel limite dei posti disponibili nelle dotazioni organiche nei rispettivi profili. Le assunzioni avvengono nel profilo di quarto livello.

2-quater. Nella prima attuazione di quanto previsto dai precedenti commi *2-bis* e *2-ter* le assunzioni sono disposte a prescindere dal limite massimo di età a seguito di concorso unico a base regionale per il personale che ha prestato servizio a tempo determinato in analoghe mansioni presso gli istituti di antichità e d'arte.

2-quinquies. Le graduatorie regionali sono formate secondo la durata delle prestazioni rese dai candidati negli ultimi sei anni».

2.6

LOPEZ

Al comma 4, sostituire l'ultima frase da: «qualora» a: «d'ufficio» con le parole: «una volta esaurita la mobilità volontaria, si procede con assegnazioni d'ufficio.»

2.7

LOPEZ

Art. 3.

Al comma 2-bis, dopo le parole: «amministrazione dei beni culturali e ambientali» aggiungere le seguenti parole: «con la qualifica di addetto ai servizi di vigilanza e custodia, a prescindere dal limite massimo di età».

3.3

LOPEZ

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «prestato nell'ultimo quinquennio» con le seguenti: «prestato negli ultimi sei anni».

3.4

LOPEZ

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

54ª Seduta

Presidenza del Presidente

FRANZA

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Merloni ed i sottosegretari di Stato per i trasporti Corsi e per la marina mercantile Camber.

La seduta inizia alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, c 8ª, 19º)

Il presidente FRANZA comunica preliminarmente che alla conclusione dei lavori di dicembre sono pervenute alla Commissione due proposte di nomina, sulle quali, avendo già ottenuto dalla Presidenza del Senato una proroga di 10 giorni, la Commissione medesima deve esprimere parere rispettivamente entro il 14 gennaio (nomina del Presidente dell'Ente nazionale gente dell'aria) ed entro il 17 gennaio (nomina del Provveditore al Porto di Venezia). Sono state quindi inserite all'ordine del giorno della seduta odierna.

Comunica altresì che è stato assegnato alla Commissione lo schema di decreto delegato per il recepimento della Direttiva n. 388 del 1990 riguardante la concorrenza nei servizi di telecomunicazione (il parere deve essere reso a norma di legge entro il 25 gennaio). Informa poi che il Ministro dei lavori pubblici non ha ritirato, così come si era impegnato, l'atto concernente la variante al programma di interventi della Guardia di Finanza: conseguentemente il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è scaduto.

Comunica infine che il Ministro per il coordinamento degli affari comunitari, in data 22 dicembre, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 90/387 in tema di fornitura di rete aperta di telecomunicazioni. Poichè a norma di legge la Commissione avrebbe avuto da quella data 20 giorni non prorogabili per l'espressione del parere e poichè il Governo aveva tempo fino al 6 marzo per la redazione definitiva del decreto, ricorda di aver sollecitato alla Presidenza del Senato, con lettera del 23 dicembre, a rappresentare al Ministro l'esigenza di ritirare l'atto e di ripresentarlo ai primi di gennaio onde consentire alla Commissione un tempo congruo per l'esame.

Il Presidente Spadolini ha rappresentato tale esigenza al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie che però non ha provveduto a ritirare l'atto e pertanto sono scaduti i termini per l'espressione del parere.

Il Presidente informa che nella giornata di ieri è stata assegnata alla Commissione una ulteriore proposta di nomina riguardante il Presidente del Porto di Ancona.

Per quanto concerne l'audizione dei vertici dell'IRI sulla questione dell'IRITECNA, è stato comunicato da parte dell'Istituto che il Consiglio di amministrazione del medesimo non ha ancora ufficialmente definito la proposta di ristrutturazione del gruppo: pertanto, anche considerando il fatto che il medesimo Consiglio di amministrazione dovrà decidere quanto prima, ha ritenuto opportuno differire l'audizione medesima.

La senatrice ANGELONI ricorda che, in sede di esame dell'atto concernente la variante al programma di interventi per la Guardia di finanza, era emerso in Commissione un orientamento tendenzialmente contrario. Peraltro, il Ministro dei lavori pubblici, contattato informalmente dal presidente Franza, si era impegnato a ritirare il programma in questione per poi ripresentarlo corroborato da più idonea documentazione ed evitando così la scadenza del termine per l'emissione del parere da parte della Commissione. Il fatto che il Ministro non abbia dato seguito a tale impegno ritirando il programma non consente ora alla Commissione, essendo nel frattempo scaduti i termini, di pronunciarsi. Giudica scorretto il comportamento tenuto dal Governo in questa occasione.

Il ministro MERLONI assicura che è sua intenzione approfondire la questione e si riserva quindi in altra occasione di rispondere ai rilievi mossi dalla senatrice Angeloni. Coglie però l'occasione per precisare che è suo obiettivo quello di ridurre al minimo i provvedimenti di concessione per la costruzione di nuove caserme per la Guardia di finanza.

Il senatore NERLI insiste perchè si calendarizzi un' audizione formale dei vertici dell'IRI in ordine alla ristrutturazione dell'IRITECNA, in quanto la giustificazione fornita dall'Istituto ed illustrata dal presidente Franza, per ottenere un differimento dell'audizione medesima, appare insufficiente. Tra l'altro, gli organi di stampa hanno già riportato più volte i contenuti delle proposte di ristrutturazione del gruppo ed è quindi necessario che la Commissione sia posta direttamente a conoscenza dei problemi.

*QUESTIONE DI COMPETENZA IN ORDINE AL PARERE SULLO SCHEMA DI
REGOLAMENTO CONCERNENTE IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CEE
N. 89/106 PER IL RAVVICINAMENTO DELLE NORMATIVE NAZIONALI IN TEMA
DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE*

(R 34 0 05, C 8ª, 1º)

Il presidente FRANZA avverte che lo schema di regolamento concernente la materia in titolo è stato assegnato, per il prescritto parere, alle Commissioni riunite 8ª e 10ª. Trattandosi però di materia di standardizzazione di prodotti industriali, propone che la Commissione

segnali alla Presidenza del Senato la propria incompetenza, affinché l'atto venga deferito esclusivamente all'esame della Commissione industria.

La Commissione conviene e dà mandato al Presidente di sottoporre la questione al Presidente del Senato.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658)

Libertini ed altri: Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (138)

Libertini ed altri: Diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli assegnatari alla data dell'8 agosto 1977 (140)

Angeloni ed altri: Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (618)

D'Amelio ed altri: Disposizioni in materia di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica (723)

Petizione n. 48 attinente ai suddetti disegni di legge
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice ANGELONI ricorda preliminarmente che l'articolo 28 della legge n. 412 del 1991 ha contribuito a rimuovere una situazione di blocco nella vendita degli alloggi pubblici, risalente al 1977. Tale disposizione, tuttavia, pur avendo individuato una soluzione teoricamente corretta, non ha potuto essere di fatto applicata, essendo insorti numerosi problemi interpretativi. In primo luogo, infatti, sono sorte perplessità in relazione alla ripartizione di competenze tra Stato e regioni, tanto che queste ultime hanno in più occasioni sollevato la questione dinanzi alla Corte costituzionale. Il citato articolo 28, inoltre, per l'individuazione del prezzo di vendita degli alloggi, assumeva a riferimento i nuovi estimi catastali, successivamente dichiarati illegittimi dal giudice amministrativo. Inoltre, la previsione secondo la quale i piani di cessione avrebbero dovuto essere preceduti dall'emanazione di direttive da parte delle regioni ha comportato una paralisi delle procedure, avendo solo alcune di esse provveduto alla individuazione di tali criteri di principio.

Per ovviare alle predette distorsioni, da parte di taluni Gruppi parlamentari sono state presentate proposte di modifica del citato articolo 28 e, da parte del Governo, si è provveduto alla presentazione del disegno di legge n. 658.

Tale ultimo provvedimento, però, ad avviso del Gruppo democratico della sinistra è inadeguato e pericoloso, ispirandosi ad una filosofia di svendita generalizzata degli alloggi, tale da produrre speculazioni e da

non garantire gli inquilini. Di tale parere sono anche le categorie interessate, che hanno avuto modo di essere ascoltate informalmente dall'Ufficio di presidenza della Commissione.

In primo luogo, infatti, il disegno di legge governativo non risponde adeguatamente alla necessità di garantire gli assegnatari degli alloggi che non siano nelle condizioni economiche nè di acquistare gli alloggi medesimi, nè di accedere al libero mercato delle locazioni.

Inoltre, il provvedimento insiste nel voler determinare il prezzo di vendita sulla base dei nuovi estimi catastali, facendosi così lievitare oltre misura il costo degli appartamenti.

Si prospetta, inoltre, la possibilità, che sarebbe assolutamente dannosa, di consentire alle società immobiliari di gestire il patrimonio pubblico. A tale riguardo, si sono anche succedute notizie di stampa circa l'intendimento di una importante società immobiliare, di acquisire gli alloggi pubblici siti in aree di valore, realizzando nuovi alloggi nelle aree periferiche, da destinare agli inquilini non in grado di riscattare gli alloggi loro assegnati. Tali notizie sono state poi smentite in termini peraltro non convincenti.

Il disegno di legge governativo intende poi riutilizzare i ricavi delle vendite prevalentemente per il ripiano dei disavanzi dell'Istituto autonomo case popolari, mentre sarebbe preferibile reinvestire tale capitale nella costruzione di nuove case e nella ristrutturazione di quelle esistenti, destinandosi non più del 10 per cento dell'importo complessivo al ripiano dei disavanzi dell'Istituto.

Appare inoltre fortemente limitato il ruolo delle regioni, e ciò rischia di provocare, una volta approvata la legge, la promozione, soprattutto da parte delle regioni a statuto speciale, di ricorsi alla Corte costituzionale.

La senatrice Angeloni illustra poi i contenuti del disegno di legge n. 618, di cui è prima firmataria, evidenziandone le differenze principali con il provvedimento governativo. Tale disegno di legge è volto a correggere e non ad abrogare l'articolo 28 della legge n. 412 del 1991 e si ripropone di favorire la vendita parziale del patrimonio pubblico e di utilizzare i ricavi per la costruzione di nuove case o per la ristrutturazione di quelle esistenti. Esso intende inoltre garantire gli inquilini che non sono in condizione di riscattare gli alloggi, attraverso una determinazione del prezzo di vendita tale da contenerlo entro limiti ragionevoli, agevolando nel contempo l'acquisto in contanti e riducendo al 25 per cento del prezzo di cessione l'importo della quota da anticipare in caso di acquisto rateale. Nella determinazione del prezzo, si tiene conto della vetustà dell'immobile, prevedendosi una riduzione dell'1 per cento per ogni anno di occupazione dell'immobile fino ad un massimo del 20 per cento.

Allo scopo, infine, di impedire speculazioni, si introduce il divieto di rivendere l'alloggio acquistato nei 5 anni successivi all'acquisto medesimo. Tale esigenza è particolarmente avvertita da tutte le categorie interessate che hanno anzi proposto alla Commissione di elevare detto periodo a 10 anni.

Conclude auspicando la rapida approvazione di un provvedimento di legge che sia idoneo, nei termini da lei illustrati, a riordinare efficacemente la materia.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Angeloni ed altri: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126)

(Seguito dell'esame e rinvio; richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre scorso.

Ha la parola il ministro MERLONI, il quale, ribadita l'intenzione del Governo di contribuire alla rapida approvazione di un testo normativo che ponga fine alla vicenda dei piani di ricostruzione post-bellica, esprime l'esigenza di avviare rapidi contatti con i comuni interessati, allo scopo di valutare le opere che si ritiene effettivamente indispensabile completare e quindi definire con precisione i costi relativi. Chiede quindi un rinvio di non più di dieci giorni, a tale scopo, dell'esame del provvedimento.

Dopo che la senatrice MAISANO GRASSI ha ricordato al Ministro che anche il comune di Pantelleria e la regione Sicilia, interessati alla questione, dovranno essere da lui contattati, la senatrice ANGELONI osserva che la richiesta di rinvio del Ministro fa seguito ad altre concesse in precedenza dalla Commissione proprio allo scopo di addivenire ad una precisa determinazione dei costi del provvedimento. Allo stato, esistono le condizioni per procedere senza indugi nell'esame del provvedimento, il cui onere complessivo ammonta a circa 300 miliardi e per il quale esiste la copertura nella tabella B della legge finanziaria per il 1993. Tra l'altro, i comuni interessati sono già stati contattati ed hanno avuto modo di interloquire adeguatamente. La Commissione ministeriale incaricata di studiare la materia ha concluso i suoi lavori producendo un elenco delle opere necessarie, peraltro insufficiente. Propone quindi che vengano trasmessi senza ulteriore rinvii alla Commissione bilancio gli emendamenti sin qui presentati e che si richieda il trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore BALLESI teme che l'avvio di ulteriori contatti con i comuni interessati possa riaprire una vertenza che si prolunga ormai da lungo tempo e quindi allontanare nel tempo la soluzione del problema. Giudica altresì inidonee le priorità fissate dalla commissione ministeriale in ordine alla individuazione delle opere il cui completamento appare necessario e indilazionabile. A tale ultimo riguardo, si dichiara disponibile ad accedere alla richiesta del Ministro solo se quest'ultima sia in grado di rivelarsi effettivamente utile ad addivenire ad una più puntuale ed esauriente individuazione delle opere.

Il senatore DI BENEDETTO ritiene che la richiesta del Ministro debba essere accolta, in quanto volta proprio a porre fine alla serie di leggi speciali succedutesi negli anni in materia e ad evitare nel contempo che, dopo l'approvazione del provvedimento in esame, si

possano ricreare situazioni tali da favorire ulteriori finanziamenti straordinari. È necessario comunque fissare termini precisi per la ripresa dell'esame.

Il presidente FRANZA propone che vengano trasmessi sin d'ora alla Commissione bilancio gli emendamenti sin qui presentati e che si richieda, ove la Commissione unanime ed il Ministro lo consentano, il trasferimento alla sede deliberante. Nelle more di tali adempimenti, il Ministro avrà il tempo necessario per avviare i contatti con i comuni interessati.

Il ministro MERLONI dichiara di accedere alla proposta del presidente Franza ed esprime il suo assenso al trasferimento di sede, sul quale si pronuncia unanimemente in senso favorevole la Commissione.

Il presidente FRANZA avverte quindi che provvederà alla trasmissione degli emendamenti presentati alla Commissione bilancio, nonché alla richiesta al Presidente del Senato del trasferimento di sede.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Provveditore del porto di Venezia

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: esame e rinvio)

(L 14 0 78, C 8^a, 1^o)

Il presidente FRANZA illustra il *curriculum* del candidato proposto, dottore Alessandro Di Ciò, dal quale emerge l'idoneità dello stesso a ricoprire l'incarico in questione e propone quindi alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Apertosi il dibattito, ha la parola il senatore FRASCA il quale chiede un rinvio dell'esame per meglio approfondire la documentazione fornita dal Governo. Dichiara che, se la Commissione intendesse votare oggi, egli sarebbe costretto a non partecipare allo scrutinio.

Convenendo la Commissione sulla richiesta del senatore Frasca, l'esame è rinviato.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale della gente dell'aria

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: esame e rinvio)

(L 14 0 78, C 8^a, 2^o)

Il presidente FRANZA dà conto dei precedenti di carriera del candidato proposto dal Governo, generale di brigata aerea Francesco Lapreta, dal quale emerge la idoneità di quest'ultimo a ricoprire l'incarico in questione. Sottopone quindi alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Apertosi il dibattito, ha la parola il senatore NERLI, il quale lamenta il fatto che la documentazione sia stata fornita dal Governo durante l'aggiornamento dei lavori del Senato e si dichiara quindi non in condizioni, nella seduta di oggi, di esprimere un voto. Si associa il senatore FRASCA, il quale chiede altresì chiarimenti al rappresentante del Governo sulla natura dell'incarico di segretario dell'Ente nazionale gente dell'aria ricoperto dal generale Lapreta negli ultimi due anni.

Dopo che il senatore PAIRE ha ravvisato l'esigenza di una modifica della legge n. 14 del 1978, allo scopo di rendere vincolante il parere delle Commissioni parlamentari sulle nomine in questione, il sottosegretario Cursi si dichiara disponibile a fornire ulteriori informazioni sul curriculum del generale Lapreta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE IN CALABRIA PER ACCERTARE LO STATO DELLA VIABILITÀ IN QUESTA REGIONE

(R 48, C 8ª, 6º)

Il senatore FRASCA ricorda che da parte della Commissione era già emersa nello scorso mese di settembre l'esigenza di effettuare un sopralluogo in Calabria per verificare il pessimo stato della viabilità nella regione. Tale missione non è stata autorizzata dal Presidente del Senato per motivi di ordine finanziario. Tale decisione, già all'epoca apparsa ingiustificata, è stata poi nei fatti contraddetta dalla concessione di altre autorizzazioni per missioni, anche all'estero, di altre Commissioni. Chiede che la richiesta del sopralluogo venga riproposta, tenuto conto che il divieto del Presidente del Senato era comunque limitato all'anno 1992.

Il senatore PAIRE ritiene che, sempre per quanto concerne la materia della viabilità, la Commissione dovrebbe effettuare un sopralluogo anche in Piemonte e in particolare nella provincia di Cuneo.

Il presidente FRANZA assicura che le richieste dei senatori Frasca e Paire saranno sottoposte alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza che intende convocare per domani mattina.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 29, C 8ª, 6º)

Il presidente FRANZA avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai responsabili dei Gruppi parlamentari, è convocato domani, 14 gennaio, alle ore 9, per la programmazione degli ulteriori lavori della Commissione medesima.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FRANZA avverte che la Commissione è convocata domani, 14 gennaio, alle ore 9,30, per il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in materia di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché per il seguito dell'esame delle proposte di nomina del Provveditore del porto di Venezia e del Presidente dell'Ente nazionale della gente dell'aria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Fogu.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive n. 89/284/CEE e n. 89/530/CEE relative ai concimi**

(Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento: parere, con proposte di modifica, al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali)

(R 144 0 03, C 9ª, 1º)

Il presidente MICOLINI riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, giudicandolo non completo e disomogeneo rispetto alle problematiche tecniche che la materia comporta.

Infatti, egli aggiunge, nella classificazione dei concimi (articolo 1) non si prevede una classe di concimi speciali (acidi umici, misti organici, chelati, eccetera) che già tanta importanza stanno assumendo a livello tecnico-economico; detti concimi sono inseriti in classi che possono dare adito ad interpretazioni od usi non corretti (esempio: leonardite). È altresì importante considerare l'indice di stabilità per i concimi liquidi, senza il quale non si può stabilire la qualità del concime stesso dal punto di vista fisico oltre che chimico.

Inoltre - prosegue il Presidente relatore - il riferimento alle acque reflue (articolo 1) risulta ambiguo se non si specifica come queste debbano essere regolamentate.

Rilevato poi che all'articolo 2, nel definire le caratteristiche dei concimi, si puntualizza come gli elementi chimici della fertilità debbano essere forniti alle piante secondo le forme e le solubilità prescritte (questo è un punto di fondamentale importanza per le implicazioni tecniche), il Presidente relatore sottolinea che nella classificazione degli elementi chimici della fertilità, oltre all'azoto, al fosforo e al potassio come elementi principali, dovranno essere inseriti anche calcio, magnesio e zolfo, in quanto la generalità delle piante coltivate ne

utilizza quantitativi molto simili a quelli dei tre elementi principali prima citati. Al contrario, sodio e cloro non sono da considerare nemmeno alla stregua di elementi secondari essendo presenti ma non indispensabili, quindi con scarsa importanza nella coltivazione delle piante risultando, a concentrazioni minime, tossici per le stesse e quindi con significato nullo come concime.

Per quanto riguarda l'articolo 3 concernente le dichiarazioni di titolo e di forma, i vari elementi della fertilità dovrebbero essere espressi nella forma con cui vengono assorbiti dalle piante e non come previsto dallo schema che riporta ancora la vecchia classificazione. Esprimendo infatti il titolo come elemento assorbito si ha una immediata correlazione con le soglie agronomiche delle colture e quindi con l'esigenza di fertilità delle piante coltivate.

Rilevato poi come lo schema di decreto legislativo preveda scarsi e insufficienti collegamenti con la realtà agronomica, il relatore osserva che la regolamentazione della produzione dei concimi deve essere strettamente collegata alle esigenze della coltivazione dei terreni e non subordinata alle esigenze della produzione industriale. Le varie tabelle allegato allo schema di decreto per i microelementi non sono sufficienti per garantire all'agricoltore un uso corretto dei concimi in relazione alla reale fertilità del suolo.

Successivamente illustra le modifiche che, in relazione alle suddette considerazioni, propone di apportare sia agli articoli (1, 2, 3 e 4) sia agli allegati (1A-6; 1A-capitolo 5-5.2; 1B e 3) del decreto delegato.

Avviandosi alla conclusione, il presidente Micolini dichiara di considerare assurda la costituzione di una Commissione tecnico-consultiva (articolo 7 dello schema di decreto) composta da 26 membri, alcuni dei quali - come quelli provenienti dal Ministero delle partecipazioni statali - non sembrano possedere i requisiti che ne potrebbero giustificare la partecipazione.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il sottosegretario FOGU il quale evidenzia anzitutto che il decreto legislativo modifica la legge 19 ottobre 1984, n. 748, soltanto negli articoli le cui disposizioni contrastano o non prevedono le norme dettate dalle direttive 89/284/CEE e 89/530/CEE, concernenti rispettivamente gli elementi secondari e i microelementi; qualsiasi altra modifica della citata legge n. 748 sarebbe al di fuori della delega conferita al Governo.

Le uniche modifiche non derivanti dalle direttive - aggiunge il sottosegretario Fogu - riguardano la composizione della Commissione tecnico-consultiva, nella quale è stato inserito un rappresentante del Ministero dell'ambiente ed un rappresentante della Presidenza del Consiglio.

Osservato quindi che le modifiche proposte dal relatore non rientrano nella delega conferita al Governo con la legge n. 142 del 1992, il rappresentante del Governo, entrando nel merito delle proposte di modifica sui singoli articoli, ribadisce che bisogna tener conto dei limiti di operatività del Governo, determinati dalla legge di delega e dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il presidente MICOLINI fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere che aiuti il Governo a definire le norme delegate.

Il senatore PEZZONI, premesso che concorda totalmente sulla relazione del Presidente e dopo aver ricordato di essere stato estensore delle osservazioni espresse dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee sul provvedimento in titolo, osserva che limitarsi a introdurre solo alcuni correttivi richiesti dalle norme comunitarie sia un vecchio modo di far politica. Occorre invece, a suo avviso, andare oltre per introdurre quelle modifiche di carattere politico proposte dal relatore, avviando nuove procedure legislative anche per quanto riguarda altri comparti come quello dei controlli veterinari, superando le attuali contraddizioni.

Per quanto riguarda l'importante questione della Commissione tecnico-consultiva, occorre considerare che tale organismo svolge un ruolo notevole, decidendo quali fertilizzanti saranno prodotti ed utilizzati. La Commissione deve avere una composizione equilibrata con la presenza di rappresentanti dei consumatori e di tecnici indipendenti, evitando subordinazioni alla produzione industriale ed assicurando il collegamento con l'agricoltura. Il settore primario, conclude il senatore Pezzoni, ha l'urgente necessità di consolidare la propria immagine e credibilità nell'assetto economico e sociale del Paese.

Il senatore CIMINO, dopo aver dichiarato che il Gruppo socialista converge sulla relazione del presidente Micolini e sulle considerazioni del rappresentante del Governo, si sofferma ad evidenziare un dato di fatto che continua a perpetuarsi: la subordinazione all'industria dell'agricoltura che, per quanto riguarda i fertilizzanti, continua ad essere una terra di conquista. Le stesse decisioni dell'industria di produrre e rendere disponibili soltanto concimi complessi e non anche i concimi singoli, finisce col danneggiare gli agricoltori e l'ambiente. Occorre dunque compiere i passi necessari a garantire la libertà di mercato e ad eliminare le perduranti posizioni di oligopolio, che impongono prezzi elevati per i mezzi agricoli. Non si tratta, conclude il senatore Cimino, di volontà di polemica, bensì di dare piena attuazione alle regole del mercato agricolo, anche con le necessarie iniziative legislative del Governo o del Parlamento stesso.

Il senatore ZANGARA dichiara di concordare sulla relazione del presidente Micolini ed invita il Governo a rivedere il testo del decreto legislativo nel senso proposto dal relatore e secondo le indicazioni emerse nel dibattito. Dichiara altresì di condividere totalmente le considerazioni del senatore Cimino, che ringrazia.

Dopo che il senatore GIBERTONI si è detto d'accordo con il relatore, il presidente MICOLINI chiede il mandato di trasmettere un parere secondo quanto da lui proposto dalla relazione e tenuto conto del dibattito: la Commissione concorda.

Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale essenze e derivati dagli agrumi in Reggio Calabria

(Parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: favorevole)

(L 14 0 78, C 9ª, 2º)

Il senatore CIMINO riferisce favorevolmente alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a Presidente della Stazione sperimentale essenze e derivati dagli agrumi in Reggio Calabria del dottor Francesco Misitano, proponendo - in relazione alle sue capacità professionali, alla competenza ed alla esperienza maturata anche a livello internazionale, documentate da un *curriculum* che illustra dettagliatamente - l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori BORRONI, CIMINO, FRANCHI, GALUPPO, GIBERTONI, LOBIANCO, MICOLINI, MORA, PEZZONI, PISTOIA, RABINO, RAPISARDA e ZANGARA.

La proposta è approvata risultando dodici voti favorevoli ed uno di astensione.

La seduta termina alle ore 11.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

61ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
de COSMO

La seduta inizia alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 10ª, 24º)

Il presidente de COSMO avverte che il Governo ha comunicato di poter riferire in ordine all'attuazione della legge sulla cessazione dell'impiego di materiali contenenti amianto nella seduta già convocata per domani 14 gennaio. Poichè, inoltre, per la seduta pomeridiana è prevista l'audizione del presidente della Federacciai, appare necessario rinviare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,05.

62ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
de COSMO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Alberto Falck, presidente della Federacciai, accompagnato dai dottori Elio Nicola Palumbo e Carlo Simeoni.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 33 0 04, C 10ª, 4º)

Il presidente de COSMO comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la

pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del dottor Alberto Falck, presidente della Federazione delle imprese siderurgiche italiane (Federacciai)

(R 48, C 10^a, 2°)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 5 novembre 1992.

Il presidente de COSMO, nel rivolgere un indirizzo di saluto al dottor Falck, sottolinea l'importanza del settore siderurgico nell'economia nazionale, anche in riferimento ai mutamenti negli assetti azionari della industria pubblica, alle conseguenze determinate dai vincoli comunitari, ai fenomeni in corso nell'oriente europeo e asiatico. La Commissione industria è molto sensibile ai profili della produttività e a quelli dell'occupazione, non solo per l'eventuale ricorso alle forme tradizionali di sostegno sociale per i lavoratori dei settori in crisi ma anche per le nuove forme di incentivazione alla formazione professionale e alla riconversione produttiva. Suscita molto interesse, inoltre, la dinamica dell'attività di ricerca e sviluppo in rapporto alla concorrenza internazionale, tenuto conto che il processo di privatizzazione dovrebbe liberare nuove energie senza che, d'altra parte, ciò debba necessariamente provocare insostenibili costi di natura sociale.

Ha quindi la parola il dottor FALCK: egli si sofferma sulla situazione del settore siderurgico, che in Europa attraversa una grave crisi dovuta a un eccesso di capacità produttiva pari a circa 30 milioni di tonnellate annue di acciaio grezzo. Tale fenomeno si ripercuote nel mercato nazionale con una eccedenza pari a 6 milioni di tonnellate, che corrisponde a circa 13 mila addetti. Tutte le grandi imprese siderurgiche sono interessate da tale crisi e la Comunità europea sta elaborando un piano di riduzione produttiva. Negli Stati Uniti d'America, d'altra parte, a una lunga crisi è recentemente subentrato un processo di ripresa, sostenuto da misure protezionistiche nei confronti dei prodotti europei, giapponesi e sudamericani: permane una forte incertezza, comunque, sugli orientamenti della nuova amministrazione in ordine a tali strumenti di intervento pubblico. Quanto al sistema siderurgico giapponese, la sua crisi va collocata in un generale contesto di indebolimento finanziario, che tuttavia si inserisce, a sua volta, in una forte espansione delle capacità produttive e di mercato nella intera area dell'estremo oriente. Particolarmente grave, inoltre, è la crisi siderurgica nei paesi dell'Europa centro-orientale, le cui produzioni non trovano più la tradizionale

collocazione nell'industria bellica e tendono a riversarsi nel mercato occidentale provocando una sensibile caduta dei prezzi. Altri paesi, come l'India, rivolgono la propria attenzione al mercato europeo, alimentando in tal modo i fattori critici dianzi esposti.

In sede comunitaria, pertanto, si prospetta la necessità di adottare un piano di aiuti – che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri dell'industria nella seduta del 25 febbraio – diretto a sostenere l'occupazione. In Italia, peraltro, non sarebbe utilizzabile il sistema dei prepensionamenti ma sarebbe preferibile un periodo transitorio di cassa integrazione speciale, seguito da interventi di formazione e riqualificazione professionale utili a ricollocare gli addetti in altre attività produttive. A tale riguardo dovrebbe essere sviluppata l'iniziativa della «Riconversider», una agenzia costituita allo scopo di favorire la mobilità del personale eccedente, alla quale partecipano anche la regione Lombardia e la Federacciai: sarebbe altresì auspicabile una convenzione con il Ministero del lavoro nonché un intervento diretto degli organi comunitari. Questi ultimi, d'altra parte, prospettano l'assegnazione di un contributo pari a 9 mila ECU per addetto, subordinato a un corrispondente impegno da parte dei governi nazionali. Occorre, pertanto, una apposita iniziativa legislativa volta a rendere possibile la realizzazione di tali forme di sostegno. L'impegno della Comunità europea dovrebbe rivolgersi inoltre all'esercizio di un controllo più efficace sulle importazioni da paesi terzi, con particolare riferimento alla quantità e alla qualità dei prodotti nonché al livello dei prezzi.

Quanto allo sviluppo di tecnologie innovative, la siderurgia italiana ha realizzato negli ultimi tempi notevoli progressi e dispone attualmente di impianti molto avanzati, che tuttavia comportano un notevole onere per interessi sui debiti contratti. In ogni caso, le auspicabili operazioni di fusione e concentrazione da perseguire nel mercato italiano – al fine di rendere più competitivo il settore siderurgico – favoriranno senz'altro le potenzialità di sviluppo tecnologico delle imprese.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore CITARISTI, nel ricordare l'andamento ciclico registrato nel mercato dell'acciaio e i connessi provvedimenti di aiuto ripetutamente disposti dal Governo italiano, sottolinea che la concorrenza dei paesi dell'Est europeo e asiatico non giustifica la grave crisi in cui versa il settore siderurgico, tenuto conto di una eccedenza di capacità produttiva pari a circa il 25 per cento del totale. Al riguardo sarebbe stata necessaria una maggiore innovazione, suscettibile di sensibili abbattimenti nella struttura dei costi, così come avvenuto in qualche isolata esperienza lombarda, ove la riduzione dei costi connessa all'innovazione è stata pari a circa il 30 per cento. Domanda infine quali strategie alternative intenda predisporre la Federacciai onde evitare la crescita della disoccupazione e degli aiuti finanziari, di natura assistenziale, a carico del bilancio pubblico.

Il senatore TURINI chiede chiarimenti sulla crisi che investe i maggiori gruppi siderurgici italiani, pubblici e privati, con particolare riferimento agli insediamenti toscani.

Il senatore CHERCHI domanda innanzitutto quanta parte dei 30 milioni di tonnellate eccedenti l'ordinaria capacità produttiva sia riconducibile alla fase recessiva in cui versa l'economia mondiale e quanto, invece, sia ascrivibile a una maggiore capacità concorrenziale dei paesi orientali; chiede inoltre quali comparti compongano l'eccedenza italiana calcolata in 6 milioni di tonnellate. Tenuto conto, poi, dei ripetuti e massicci interventi finanziari del Governo italiano a favore dei produttori pubblici e privati, chiede un giudizio sulle ragioni della debolezza strutturale che caratterizza la siderurgia nazionale. Quanto ai problemi di ricollocazione del personale eccedente, egli avverte i gravi rischi di una irreversibile dequalificazione degli occupati che siano allontanati dal proprio posto di lavoro. L'esubero di 13.600 lavoratori si prospetta come la necessaria conseguenza del previsto smantellamento di circa il 20 per cento della capacità produttiva nel settore: chiede, pertanto, maggiori chiarimenti sugli interventi previsti a favore di circa 20.000 lavoratori.

Il senatore GIANOTTI domanda ulteriori informazioni sulle caratteristiche della maggiore concorrenza registrata per i prodotti siderurgici provenienti dai paesi dell'Europa orientale e sugli esiti della crisi, specie per quanto concerne le garanzie a favore dell'occupazione.

Il senatore BENETTON, rilevato come la riduzione dei prezzi derivi dalle eccedenze produttive e dalla riduzione dei consumi, chiede quali siano i progetti della Federacciai per ottenere un consistente recupero di competitività.

Il senatore MANNA sottolinea che la grave situazione delineata dal dottor Falck sia imputabile anche agli erronei interventi del Governo, come nel caso delle esperienze maturate sia a Bagnoli che a Taranto. Il recupero dei ritardi in tema di competitività presuppone un maggiore sforzo della ricerca applicata, senza la quale appare difficilmente realizzabile qualunque ipotesi di riassorbire i lavoratori eccedenti. Domanda infine quali siano le concrete possibilità di recuperare capacità concorrenziali nelle aree di crisi in Italia.

Il senatore PIZZO chiede se sia ipotizzabile un progetto dei paesi comunitari che si riveli idoneo a superare la crisi in cui versa il settore siderurgico.

Agli intervenuti risponde il dottor FALCK precisando innanzitutto che l'innovazione tecnologica recentemente realizzata in un impianto lombardo si è rivelata molto interessante ma non appare ancora sufficientemente collaudata per poterne compiutamente valutare gli effetti. Negli Stati Uniti d'America una analoga esperienza - operativa da circa due anni - ha dato luogo a un sensibile contenimento dei costi di produzione e a una maggiore competitività: al momento, tuttavia, è prematuro un giudizio definitivo sulle prospettive di sviluppo di impianti molto più piccoli degli attuali.

La riconversione in Italia dovrà puntare soprattutto a ricollocare sul mercato i lavoratori del comparto siderurgico in eccedenza ma con la chiara consapevolezza di evitare concreti rischi di deindustrializzazio-

ne: in Svizzera, ad esempio, ove il 35 per cento della popolazione è occupata nell'industria, si prevede che nel prossimo anno tale componente scenderà al 25 per cento mentre alla fine del decennio essa dovrebbe giungere al 15 per cento. Un paese come l'Italia non può certamente permettersi di dimezzare la propria occupazione.

Quanto alle strategie relative alle attività produttive nell'area di Piombino al momento non sono previste altre operazioni di fusioni o incorporazioni e, tuttavia, occorrerà previamente conoscere gli indirizzi che al riguardo vorrà assumere il gruppo Lucchini.

La sovracapacità registratasi in Europa è l'elemento più importante della crisi siderurgica; l'esubero strutturale di manodopera, tuttavia, è aggravato dalla congiuntura recessiva; le quote di produzione straniera in Italia, peraltro, anche in futuro saranno consistenti, ancorchè bilanciate dalle esportazioni nazionali. Rilevato quindi che la struttura finanziaria delle imprese siderurgiche italiane non appare molto dissimile da quella delle imprese straniere, ricorda che, su 52 mila addetti al settore della siderurgia primaria, le eccedenze sono pari a 13.600 unità; per quanto riguarda l'indotto è presumibile una qualche influenza recessiva ma in misura certamente inferiore alle eccedenze registrate nel comparto principale. Il fabbisogno di aiuti per il settore, pertanto, è al momento calcolabile in circa 1.000 miliardi di lire, intesi come quota certamente necessaria anche se verosimilmente insufficiente.

La Federacciai, peraltro, non chiede il blocco delle importazioni provenienti dall'Europa orientale ancorchè ritenga indispensabili condizioni operative di mercato in qualche modo analoghe e non squilibrate. Se, inoltre, la Comunità europea riuscirà a predisporre un realistico piano di interventi - che preveda smantellamenti di impianti, ammortizzatori sociali e riconversioni produttive - sarà possibile favorire un processo di maggiori concentrazioni ed economie di scala, senza operatori marginali che non sarebbero in grado di reggere il peso dell'innovazione tecnologica e di una maggiore competitività.

È necessaria inoltre una maggiore collaborazione in sede comunitaria, anche se questa non potrebbe surrogare la libera iniziativa dell'imprenditore e la sua capacità di rischiare in proprio: vanno comunque rinvenute soluzioni realistiche e idonee. Il ricollocamento dei lavoratori sul mercato è certamente difficile ma non impossibile e un piano di interventi dovrebbe essere rapidamente elaborato dal Ministro dell'industria, al massimo entro il mese di febbraio, per consentire il necessario confronto in sede comunitaria. La Federacciai e i sindacati confederali, infine, recentemente hanno dato vita a un osservatorio siderurgico affinché fornisca tutte le informazioni necessarie a prevenire gravi crisi di natura sociale e produttiva: queste, infatti, potrebbero dar luogo a rischi irreversibili nel caso che non venga realizzato un maggiore ordine, anche nel mercato dei produttori.

Il presidente de COSMO ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 13 GENNAIO 1993

43^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, recante interventi urgenti in materia di occupazione (833)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 17 dicembre 1992.

Il presidente GIUGNI, ricordando che del provvedimento era stata data illustrazione, dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola la senatrice PELLEGATTI, ricordando che il provvedimento in titolo stabilisce una deroga alla legge n. 223 del 1991, sottolinea come sarebbe stata invece opportuna una modifica organica di quella legge in considerazione della drammaticità della situazione occupazionale. Le risposte finora date dal Governo a questo problema risultano infatti disorganiche e improvvisate rispetto alle molteplici situazioni che sempre più di frequente si vanno verificando. Poiché il tessuto produttivo del Paese è composto anche dalle piccole e medie imprese e considerata la limitatezza del provvedimento in esame, preannuncia che il Gruppo del PDS ha presentato emendamenti volti ad estendere la possibilità di ampliare i termini della cassa integrazione anche alle imprese con meno di cinquecento dipendenti. Si riserva di illustrarli a tempo debito insieme ad altri due emendamenti volti il primo alla soluzione dei problemi occupazionali dei lavoratori delle miniere sarde e il secondo volto alla soluzione di problemi sorti presso il Ministero di grazia e giustizia in relazione ai profili professionali di

conducente di automezzi speciali. L'oratrice auspica infine una rapida approvazione del provvedimento in esame previa approvazione degli emendamenti presentati dalla sua parte politica.

Interviene quindi il senatore **MAGLIOCCHETTI** che sottolinea la necessità di un'iniziativa autonoma della Commissione lavoro del Senato, e più in generale del Parlamento, a fronte di una gravissima crisi occupazionale che per la sua intensità rischia di affossare definitivamente la prima Repubblica. Il Parlamento non può infatti mantenere posizioni attendiste subendo l'azione governativa, che si connota peraltro come sporadica e disorganica. Ricorda quindi il decreto-legge di recente approvato per assunzione nella Pubblica Amministrazione dei dipendenti in esubero dell'Olivetti e in analogia a quanto accadde in quella occasione - una vicenda che la sua parte politica giudicò scandalosa - l'oratore ribadisce la stessa posizione negativa del Gruppo del Movimento Sociale, che, se del caso, presenterà emendamenti in Aula.

Il senatore **MERIGGI** rileva come il Governo non sia assolutamente in grado di fornire risposte soddisfacenti nei confronti di una crisi occupazionale ogni giorno più grave. Ricordando che il Gruppo di Rifondazione non ha presentato emendamenti in Commissione, dichiara di condividere tuttavia la logica di alcuni di quelli presentati da altri Gruppi politici. Si riserva pertanto di presentare propri emendamenti in Assemblea sulla base del giudizio che la sua parte politica darà sul testo approvato dalla Commissione.

Interviene poi il senatore **STEFANELLI** che sottolinea il disagio di chi affonda le proprie radici in una cultura popolare nel trovarsi di fronte ad un provvedimento che, da un lato, deve essere giudicato positivamente in quanto provvidenziale nei confronti di alcuni lavoratori che senza la sua approvazione perderebbero il posto di lavoro, ma, dall'altro lato estremamente limitato nei suoi effetti, in quanto rivolto ad una minoranza di imprese. È infatti evidente la natura «tampone» del decreto-legge che, lungi dal cercare una soluzione globale del problema occupazionale, è rivolto solo alla grande impresa, e ignora totalmente i problemi drammatici della piccola e della media industria. Il disagio è ancor più forte nei confronti dell'azione del Governo che si connota come improvvisata e disorganica. Annuncia pertanto il proprio voto contrario sul provvedimento se non verrà data soluzione anche ai problemi da lui richiamati.

Il senatore **DE PAOLI**, esprimendo forti perplessità sul provvedimento, ricorda che anche le piccole e medie imprese avrebbero bisogno di un sostegno simile a quello che il decreto-legge intende offrire alla grande industria. Come assessore al lavoro della provincia di Brescia, infatti, può testimoniare della grande difficoltà in cui versano molte piccole e medie imprese di quella zona, e più in generale, della crisi di un'intera generazione di industriali che al Paese molto ha dato. Il Governo dovrebbe pertanto operare uno sforzo anche in questa direzione: è il motivo per il quale si dichiara favorevole agli

emendamenti del PDS che abbassano il numero dei dipendenti delle imprese a cui è riconosciuta la facoltà di un allungamento dei termini della cassa integrazione. Il provvedimento così com'è infatti serve soltanto al grande capitale e se non verrà modificato il suo voto sarà sicuramente contrario.

Interviene quindi, in sede di replica, il presidente GIUGNI che ricorda di aver detto, durante l'illustrazione del provvedimento, di non poter condividere il contenuto di un provvedimento chiaramente «targato». Richiamando quindi l'intervento del senatore Magliocchetti, sottolinea come almeno il cosiddetto decreto Olivetti aprisse nuovi orizzonti per la soluzione del problema occupazionale mentre, al contrario, il provvedimento in esame rappresenti un passo indietro rispetto allo spirito della legge n. 223 del 1991. Ribadisce quindi l'irrazionalità insita nell'estensione del periodo di cassa integrazione a lavoratori di imprese che cessano la propria attività produttiva. È questo il motivo per il quale ha presentato due emendamenti uno dei quali ha come obiettivo, di estendere la disciplina della mobilità riservata dalla legge n. 223, al Mezzogiorno anche alle imprese operanti in zone in cui si registra una forte tensione occupazionale. Il secondo emendamento ne precisa il contesto. Il relatore ricorda quindi che alla difficile situazione occupazionale la sua proposta offre un ammortizzatore sociale che è quello della mobilità nei termini più favorevoli per il lavoratore. Tale criterio, peraltro, è sicuramente meno arbitrario ed ingiusto di quello usato dal Governo con la fissazione di un numero di dipendenti che l'impresa deve avere per poter allungare i tempi della cassa integrazione e sul quale si ribadisce nuovamente la propria contrarietà. Annuncia dunque che lo stesso giudizio lo esprimerà di conseguenza, sugli emendamenti presentati che vadano in questa direzione. Avanza quindi la proposta di far decadere il decreto-legge di cui la Commissione discute la conversione, in considerazione della presentazione alla Camera dei deputati di un provvedimento di più ampio respiro, il decreto-legge n. 1 del 1993, all'interno del quale potrebbe essere inserite anche le questioni in esame.

In considerazione della proposta effettuata dal Relatore che è necessario sottoporre al Ministro e al Governo nella sua collegialità, il sottosegretario PRINCIPE si riserva di effettuare la propria replica nella prima seduta utile della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il Presidente GIUGNI ricorda che, come già comunicato in precedenza, la seduta della Commissione, già prevista per domani, alle ore 9,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,45.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

37ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CONDORELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità AZZOLINI.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489. Parere favorevole con osservazioni)

(R 144 0 03, C 12ª, 3º)

Riferisce il senatore MURATORE. Il decreto dà attuazione alla direttiva 88/344/CEE riguardante i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. Il campo di applicazione dei provvedimenti è delineato all'articolo 1, mentre la definizione di solventi e di solvente di estrazione si ritrova all'articolo 2; si stabilisce poi quali sono i solventi di estrazione che possono essere impiegati, nonché le condizioni per l'impiego. I requisiti generali di purezza sono fissati all'articolo 4, mentre le disposizioni in materia di etichettatura sono riportate all'articolo 5. Gli obblighi per la produzione di solventi non conformi al decreto e destinati all'esportazione così come gli alimenti trattati con i suddetti solventi sono previsti all'articolo 6. All'articolo 7, comma 1, sono definite le modalità esecutive e le caratteristiche tecniche di modifica che vengono attuate con decreto del Ministro della sanità; al comma 2 viene data la facoltà al Ministro della sanità di definire, quando necessario, i criteri di purezza dei solventi. Il sistema sanzionatorio è previsto al comma 8, mentre l'articolo 11 prevede la facoltà di commercializzare le scorte prodotte in conformità alla precedente normativa; il relatore a tal riguardo sottolinea l'opportunità di indicare un termine massimo di sei mesi per

la commercializzazione di tali prodotti. Con tale osservazione propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Il senatore PULLI fa presente che si ripete il rito dei pareri che la Commissione esprime senza che poi il Governo, in sede di emanazione dei decreti, ne tenga alcun conto. Ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione chiese, nel parere sullo schema di decreto concernente la buona prassi la laboratorio, una serie di modifiche ispirate a criteri di semplice logica giuridica oltrechè di tutela del pubblico, soprattutto in materia di controlli. Il Governo non ha però tenuto in nessun conto le osservazioni e le richieste della Commissione.

Il sottosegretario AZZOLINI si riserva di approfondire le tematiche generali sollevate dal senatore Pulli. Per quanto riguarda l'osservazione del relatore, riguardante l'articolo 11 dello schema di decreto, ritiene possibile prevedere un periodo di possibilità di utilizzo massimo di 24 mesi per i prodotti alimentari fabbricati anteriormente all'entrata in vigore del decreto.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di stendere un parere favorevole con l'osservazione dallo stesso relatore proposta.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 90/496/CEE relativa alla etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489. Parere favorevole)

(R 144 0 03, C 12^a, 4^o)

Riferisce il senatore MURATORE. Lo schema di decreto recepisce la direttiva del Consiglio 90/496 del 24 settembre 1990 relativa alla etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. L'articolo 1 disciplina l'etichettatura nutrizionale, che è facoltativa, ma diviene obbligatoria quando nell'etichetta figura l'informazione nutrizionale. L'articolo 2 stabilisce che la disciplina non si applica alle acque minerali. L'articolo 3 definisce l'etichettatura nutrizionale come una dichiarazione riportata sull'etichetta relativa al valore energetico ed ai nutrienti contenuti nel prodotto: le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre alimentari, il sodio e le vitamine. Lo stesso articolo precisa che cosa si intende per informazione nutrizionale, cioè un messaggio pubblicitario sulle caratteristiche nutrizionali inerenti al valore energetico o ai nutrienti che esso contiene o non contiene. Altri articoli del provvedimento stabiliscono quali sono le informazioni nutrizionali che possono essere riportate e l'ordine di elencazione delle indicazioni da riportare sull'etichetta nutrizionale in relazione al valore energetico ed alla quantità di proteine, di carboidrati e di grassi oppure al valore energetico ed alla qualità delle proteine, dei carboidrati, degli zuccheri, dei grassi, degli acidi grassi saturi e delle fibre alimentari e di scarto. Si prevede altresì l'elenco delle indicazioni obbligatorie. Il relatore rileva poi che il decreto disciplina il calcolo del valore energetico dei vari nutrienti e precisa che le informazioni nutrizionali debbono figurare su

un'unica tabella con le cifre incolonnate a seconda dello spazio su più righe; le informazioni debbono risultare ben visibili, leggibili ed indelebili e devono essere riportate in lingua italiana o in altra lingua in aggiunta a quella italiana. Per i prodotti alimentari non preconfezionati o venduti previo frazionamento e per i prodotti preincartati le informazioni nutrizionali possono figurare su un cartello posto in evidenza nel negozio di vendita o sul prodotto alimentare o nel comparto di vendita. Il comma 1 dell'articolo 9 modifica ed aggiorna l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 secondo i criteri del provvedimento all'esame. Lo stesso articolo 9 al comma 2 stabilisce che le diciture «glucidi», «protidi» e «lipidi», di cui alla lettera h) dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 sono equivalenti alle diciture «carboidrati», «proteine» e «grassi». L'articolo 10 prevede le sanzioni amministrative per i contravventori, mentre l'articolo 12 consente fino al 30 giugno 1993 l'uso delle etichette non conformi alle disposizioni contenute nel decreto. Anche per questo provvedimento il relatore Muratore propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Il senatore PULLI ricorda che con la fine della scorsa legislatura si riteneva che fossero state recepite tutte le direttive riguardanti la materia degli alimenti, mentre ora si propone il recepimento di una direttiva che risale addirittura al 1990. Passando al contenuto dello schema di decreto, ritiene che occorra apportare una modifica all'articolo 8, prevedendo che le informazioni nutrizionali siano riportate su tutte le confezioni e non con un semplice cartello apposto nei locali; tale modifica si rende necessaria allo scopo di tutelare i consumatori, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti effettuati presso i supermercati.

Il sottosegretario AZZOLINI ritiene sufficiente quanto previsto nel testo con riguardo alla tutela dei consumatori.

La Commissione da quindi mandato al relatore di stendere un parere favorevole.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 89/277/CEE che modifica le direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tener conto dell'instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione dei prodotti a base di carne dai paesi terzi

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489. Parere favorevole)

(R 144 0 03, C 12ª, 5º)

Riferisce il senatore MURATORE. Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 89/277 CEE è emanato in applicazione della legge 19 febbraio 1992, n. 142 per la parte concernente le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi, stabilendo gli stessi criteri seguiti per l'importazione delle carni fresche dai Paesi Terzi già regolamentata dal

decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992 n. 231, al quale spesso si fa riferimento anche nel provvedimento all'esame. Il decreto non si applica nel caso di prodotti destinati al consumo privato, non destinati quindi alla commercializzazione, e sottoposti a trattamento termico, in quantità non superiori ad un chilogrammo per persona, o destinati ad essere consumati da personale o viaggiatori che si trovino a bordo di mezzi che effettuano trasporto internazionale. I controlli devono essere effettuati in tutte le fasi di produzione, trasporto ed arrivo a destinazione da veterinari ufficiali, ovvero da medici veterinari autorizzati dal Ministero della Sanità o designati dall'autorità centrale del Paese terzo. Le carni utilizzate per la preparazione di questi prodotti devono rispondere a precisi requisiti quali quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 e dal provvedimento di recepimento della Direttiva CEE 92/5. Inoltre le operazioni di invio nello stabilimento di trasformazione, devono essere effettuate sotto controllo veterinario, e se le carni sono immagazzinate in depositi frigorifero, questi devono essere stati riconosciuti dalla Comunità Europea. Prima della trasformazione le carni devono essere sottoposte a controllo veterinario ufficiale per accertare che siano ancora idonee ad essere sottoposte a trattamenti. In deroga possono essere comunque importati prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi anche se da tale paese è stata vietata l'importazione di carni fresche, purchè rispondano a specifici requisiti, indicati nell'articolo 3 del provvedimento. I prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi, oltre alle condizioni previste da tale articolo, devono rispondere a determinati requisiti specifici fissati dall'articolo 4. Questo, tra l'altro, precisa che le carni: a) possono provenire solo da stabilimenti inclusi in elenchi predisposti dalla Comunità europea; b) devono soddisfare determinate condizioni igieniche; c) devono essere ottenute da carni fresche rispondenti ai requisiti degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1° marzo 1992; d) devono essere stati sottoposti ad una ispezione da parte del veterinario ufficiale ed essere provvisti di bollo sanitario. Inoltre tutte le operazioni successive di deposito e trasporto devono avvenire in idonee condizioni igieniche.

Viene quindi precisato che il produttore deve indicare in modo ben visibile sulla confezione, in modo da facilitare il controllo, la temperatura di trasporto o di immagazzinaggio, nonché il periodo di garanzia del prodotto. Non viene fatto alcun riferimento sul lotto. I certificati di polizia veterinaria e di sanità devono essere redatti dal veterinario ufficiale del paese esportatore nella lingua del paese importatore e in lingua italiana. All'atto dell'importazione i prodotti vengono sottoposti a controllo sanitario; l'importazione è vietata quando al controllo sanitario risulti che i prodotti provengano da Paesi terzi non inseriti nell'elenco comunitario o dal quale siano vietate le importazioni; e siano scortati da un certificato non conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 6. Può essere autorizzato il transito di prodotti provenienti da un Paese terzo e diretti verso un altro Paese terzo attraverso il territorio della Comunità europea a condizione che: a) il Paese terzo verso il quale i prodotti sono diretti si impegni a non respingere o rispedito verso la comunità i prodotti di cui è stato

autorizzato il transito; b) il trasporto sia stato autorizzato preventivamente dalle autorità competenti dello stato membro; c) il trasporto sia effettuato senza rotture del carico e le sole manipolazioni autorizzate siano quelle effettuate per il trasbordo da un mezzo ad un altro. Ogni partita è sottoposta a controllo sanitario prima di essere messa in commercio da parte di un veterinario ufficiale. Gli importatori devono comunicare, con almeno due giorni di anticipo, al servizio incaricato del controllo, la quantità, la natura dei prodotti ed il momento a partire dal quale possono essere effettuati i controlli. Il controllo è effettuato a sondaggio e verifica: a) il certificato di sanità; b) lo stato di conservazione, l'eventuale insudiciamento, la presenza di germi patogeni o di residui; c) l'idoneità dello stabilimento di produzione e le condizioni di trasporto.

Non sono ammessi prodotti che non rispondano ai requisiti previsti dal provvedimento o che non risultino idonei al consumo umano o che siano scortati da certificati non conformi. I prodotti non ammessi all'importazione devono essere respinti. Su richiesta dell'importatore può essere autorizzata l'introduzione di prodotti a base di carne per essere destinati a scopi diversi al consumo umano purchè non risultino dannosi alla salute umana e degli animali. Ogni partita la cui introduzione nella Comunità Europea avvenga attraverso il territorio nazionale, deve essere scortata dopo il controllo da un certificato in originale. Le spese delle operazioni previste sono a carico dello speditore. L'importazione è consentita solo attraverso i posti d'ispezione frontiera approvati. Il Ministero della sanità vieta l'importazione di prodotti che provengono da un paese terzo ove sul suo territorio sia presente una malattia contagiosa degli animali che possa essere trasmessa attraverso i prodotti a base di carne. Sono infine previste sanzioni da tre milioni a 12 milioni.

A conclusione della sua esposizione il relatore propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Il senatore DIONISI chiede se le sanzioni hanno pari importo in tutti i paesi comunitari, e se il servizio veterinario sia in grado di assolvere ai compiti previsti nello schema di decreto.

Il relatore MURATORE fa notare che l'importo delle sanzioni non è previsto nelle direttive comunitarie, e che pertanto la sua definizione è demandata ai singoli Paesi. Il servizio veterinario non ha attualmente carenze tali da impedire l'assolvimento dei compiti previsti nello schema di decreto, ma è necessario coprire tutte le vacanze dell'organico.

Il sottosegretario AZZOLINI rileva che effettivamente il servizio veterinario viene caricato di nuove incombenze dal decreto in esame. Inoltre, vi è una consistente disparità di trattamento economico tra i veterinari dipendenti dal Ministero della sanità e quelli dipendenti dalle USL, ciò che rende difficile la copertura dei vuoti di organico. Ritiene comunque che tutte queste problematiche possano essere esaminate proficuamente in un dibattito specifico, con la partecipazione del direttore dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

Il presidente CONDORELLI ritiene necessario, su un piano generale, che siano agevolati i controlli svolti dalle branche delle varie amministrazioni ad essi deputate, evitando di fare ricorso ad organismi esterni.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Muratore di stendere un parere favorevole.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 90/677 CEE che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851 relativa ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica, e della direttiva 92/18/CEE che modifica l'allegato della direttiva 81/852/CEE relativa alle norme e ai protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489. Parere favorevole con osservazioni)

(R 144 0 03, C 12ª, 6º)

Riferisce il senatore MURATORE. Rileva che lo schema di decreto legislativo stabilisce specifiche disposizioni per i medicinali veterinari ad azione immunologica, nonché norme relative ai protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici concernenti le prove effettuate su medicinali veterinari. Esso prevede innanzitutto che il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 si applichi anche agli immunizzanti veterinari capaci di indurre immunità attiva e passiva o di diagnosticare forme morbose sulla base dello stato immunitario degli animali sotto esame. Lo schema di decreto all'esame, mentre all'articolo 2 chiarisce la portata dell'applicazione di talune disposizioni dell'anzidetto decreto legislativo in relazione ai prodotti veterinari ad azione immunizzante, nei successivi articoli 3, 4 e 5 fissa le misure di controllo specifiche in ordine alle diverse fasi di produzione, immissione in commercio e distribuzione dei suddetti prodotti. In particolare l'articolo 5 tocca specificamente la questione del controllo e dell'eradicazione di malattie trasmissibili dall'animale all'uomo e cioè delle zoonosi. Con riferimento a queste ultime il Ministro della sanità può vietare su tutto il territorio nazionale o su parte di esso la fabbricazione, l'importazione, la detenzione, la vendita, la fornitura o/o l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica qualora la somministrazione del prodotto in questione interferisca con l'attuazione di un programma nazionale di eradicazione di una zoonosi, ovvero crei difficoltà nella certificazione di assenza di contaminazione degli animali vivi o degli alimenti o di altri prodotti provenienti da animali trattati. Il divieto può essere altresì disposto dallo stesso Ministro qualora la malattia per la quale il prodotto dovrebbe conferire l'immunità risulti sostanzialmente assente dal territorio. Nei successivi articoli 6 e 7 sono indicate le modalità in base alle quali vengono approvate eventuali modifiche alle condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a fabbricare, registrare e mettere in commercio i medicinali nazionali veterinari dei Paesi membri e dei Paesi terzi, in conformità alle disposizioni

comunitarie. L'articolo 8 detta, poi, norme concernenti le autorizzazioni all'immissione in commercio già concesse alla data di entrata in vigore del provvedimento all'esame, mentre il successivo articolo 9 stabilisce le sanzioni per la violazione di obblighi relativi ai controlli previsti nelle fasi di produzione e commercializzazione. L'articolo 10 comporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 119 del 1992, individuando, tra l'altro, i medicinali per i quali è richiesta ricetta non ripetibile rilasciata da un medico veterinario. È inoltre previsto che il Ministro della sanità con proprio decreto stabilisca l'elenco dei medicinali veterinari sottoposti all'obbligo della ricetta. Inoltre nel caso di medicinali somministrati ad animali da compagnia, il medico veterinario può assolvere l'obbligo di registrazione conservando per almeno tre anni, copia delle prescrizioni effettuate, purchè contengano determinate informazioni previste ad eccezione dell'indicazione dei tempi di sospensione. Per quanto concerne il farmacista, fermi restando gli obblighi di registrazione, egli deve conservare per almeno tre anni la documentazione per ogni transazione in entrata ed in uscita da cui risultino le necessarie e prescritte informazioni. Infine è stabilito che la prescrizione di medicinali veterinari destinati ai soli animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente destinati, è effettuata mediante ricetta ripetibile. A conclusione della sua esposizione il relatore Muratore formula alcune osservazioni. A suo avviso all'articolo 1, comma 3, andrebbe espunta la lettera b); all'articolo 3, comma 5, occorrerebbe precisare che i campioni per il controllo debbono essere prelevati dai lotti di prodotti finiti non confezionati e/o confezionati; all'articolo 5 al posto del termine «zoonosi» sarebbe preferibile il termine più estensivo «malattia degli animali»; all'articolo 10 andrebbero riformulati due commi in modo da prevedere da un lato, in determinati casi, la tenuta da parte del veterinario del registro delle annotazioni circa tutte le informazioni concernenti i trattamenti, dall'altro la conservazione per tre anni da parte del farmacista della documentazione su determinate informazioni ad eccezione di quella relativa a determinati medicinali. Con queste osservazioni propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Il senatore PULLI osserva in via generale che non si comprende perchè i veterinari debbano ricettare solo su moduli predisposti dal Ministero della sanità, creando così problemi anche alle farmacie. Per quanto riguarda le sostanze psicotrope ritiene che vada unificato il periodo di conservazione delle ricette. Sottolinea infine la necessità di effettuare i controlli sui medicinali veterinari in tutte le fasi della distribuzione.

Il senatore PISATI sottolinea la necessità di superare una concezione per la quale allo scopo di combattere le malattie degli animali vengono abbattuti senza distinzione tutti i capi infetti, omettendo di fare ricorso preliminarmente a forme di profilassi.

Il sottosegretario AZZOLINI rileva che in sede di ulteriori approfondimenti effettuati da parte del Ministero, è emersa la necessità di modificare il comma 1 dell'articolo 5, facendo genericamente

riferimento alle malattie degli animali, anzichè alle zoonosi. Dovrebbe poi essere modificato l'articolo 10, prevedendo il mantenimento del registro numerato solo per prescrizioni riguardanti animali da allevamento, escludendo quelle riguardanti animali da compagnia ed unificando il periodo di conservazione delle ricette.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Muratore di stendere un parere favorevole con le osservazioni dallo stesso relatore formulate nel suo intervento.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 89/437/CEE sui problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489. Parere favorevole)

(R 144 0 03, C 12^a, 7^o)

Riferisce il senatore MURATORE. Lo schema di decreto legislativo è volto al recepimento della direttiva 89/437 concernente la produzione e la commercializzazione dei prodotti d'uovo e ne stabilisce i criteri igienico-sanitari per quanto riguarda gli stessi prodotti d'uovo destinati al consumo umano diretto e alla fabbricazione di prodotti alimentari. Non rientrano nel campo di applicazione del provvedimento i prodotti d'uovo ottenuti in laboratorio artigianale e che, anche se non sono stati sottoposti ad alcun trattamento, sono utilizzati per la fabbricazione di prodotti alimentari destinati alla vendita diretta al consumatore o ad essere consumati direttamente sul posto dopo la loro preparazione. L'articolo 2 reca le definizioni di prodotti d'uovo, azienda produttrice, stabilimento, uova, uova incrinata, lotto, partita, paese spedite, paese destinatario, confezionamento, immissione sul mercato. Di seguito e nel successivo articolo vengono indicate le condizioni da osservare per i prodotti d'uovo destinati al consumo umano diretto o alla fabbricazione dei prodotti alimentari. Gli obblighi delle imprese produttrici vengono invece stabiliti dall'articolo 4 che prevede tra l'altro di sottoporre i prodotti a controlli analitici presso un laboratorio aziendale oppure avvalendosi di altro laboratorio esterno. I laboratori esterni debitamente autorizzati dal Ministero della sanità debbono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dallo stesso Ministero secondo quanto recita l'articolo 5. Le norme per il trasporto dei prodotti e sui contenitori impiegati per il trasporto stesso sono previste dall'articolo 6. Il decreto del Ministero della sanità è previsto al successivo articolo 7 al fine di stabilire, in attuazione di disposizioni sanitarie, limiti di tollerabilità di residui di sostanze ad azione farmacologica o ormonale, degli antibiotici, degli antiparassitari, dei detergenti e di altre sostanze ritenute nocive per la salute dell'uomo nonchè le modalità del controllo dei prodotti, la frequenza dei campionamenti, i metodi analitici. Lo stesso Ministro designa i laboratori di riferimento cui è demandato il compito di effettuare le ricerche analitiche dei residui in caso di controversia con altri Stati membri. Negli articoli 8 e 9 sono successivamente stabilite le procedure di riconoscimento degli stabili-

menti ed il controllo ufficiale degli stabilimenti e dei centri di imballaggio. L'elenco ufficiale degli stabilimenti viene notificato dal *Ministro della sanità alle competenti autorità comunitarie*. Gli stabilimenti riconosciuti idonei possono essere soggetti anche a controlli da parte di esperti della CEE. All'articolo 12 è previsto il controllo dei prodotti d'uovo provenienti dagli Stati membri della CEE nonchè i criteri ai quali bisogna attenersi in caso di non conformità. In base all'articolo 13 si dà informazione alla CEE dei nominativi degli esperti italiani da consultare in caso di controversia. Il Ministro della sanità è tenuto a disporre accertamenti tecnici in loco qualora uno Stato membro comunichi di non ritenere che lo stabilimento rispetti le *condizioni fondamentali richieste per il riconoscimento*. Analoga procedura è prevista nel caso in cui sia lo Stato italiano a ritenere che uno stabilimento di uno Stato membro non posseda i requisiti minimi per cui ha ottenuto il riconoscimento. I prodotti d'uovo provenienti da paesi terzi per essere introdotti nel territorio nazionale sono assoggettati alla stessa disciplina dei prodotti provenienti dalla Comunità. L'articolo 17 stabilisce che con decreto del Ministro della sanità si possono modificare i requisiti tecnici prescritti dal presente decreto anche per uniformarsi alle disposizioni CEE. Le norme transitorie per gli stabilimenti già in corso di esercizio sono previste dall'articolo 18. Gli ultime tre articoli del decreto sono dedicati all'autofinanziamento da parte delle aziende delle spese relative alle ispezioni nonchè alle verifiche o certificazioni. Infine vengono stabilite le sanzioni nonchè le norme di rinvio. Il decreto è corredato da una serie di indicazioni specifiche tecniche ed igienico-sanitarie. Il relatore Muratore, quindi, propone che la Commissione esprima parere favorevole.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Muratore di *stendere un parere favorevole sul provvedimento in titolo*.

Il presidente CONDORELLI ringrazia il relatore Muratore per le puntuali relazioni svolte e per il complesso lavoro di approfondimento effettuato su tutti gli schemi di decreti legislativi esaminati.

IN SEDE REFERENTE

Zito ed altri: Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori (281)

Condorelli ed altri: Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori (552)

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore PERINA. Fa presente che i disegni di legge riguardano la proroga del programma cooperativo Italia-USA per la terapia dei tumori. A tale programma hanno partecipato finora i più qualificati istituti oncologici universitari italiani. Le ricerche in questo campo hanno un sempre maggiore sviluppo, per cui si rende necessario un rifinanziamento dei programmi di ricerca; fa presente che alcuni di tali programmi prevedono l'utilizzazione di molecole specifiche, che possono essere ottenute in grandi quantità con le tecnologie del DNA

ricombinante. I due disegni di legge differiscono per la diversa scansione temporale, dato che il disegno di legge n. 552 prevede il rifinanziamento dei programmi di ricerca fino al 1997 mentre il disegno di legge n. 281 riguarda solo il periodo 1992-1996. Propone che venga preso a base dell'esame il disegno di legge n. 552.

Il presidente CONDORELLI rileva che il disegno di legge n. 552 opera, ai fini della copertura finanziaria, un rinvio a quanto previsto dalla legge finanziaria vigente, e per tanto condivide la proposta del relatore di prenderlo a base dell'esame. Si tratta di iniziative molto importanti in quanto riguardano programmi di ricerca anche clinici, e che hanno dato già risultati molto importanti: basta ricordare gli studi sulla caratterizzazione delle cellule *natural killer* da parte dell'Istituto dei tumori di Genova, e la messa a punto di una procedura per la purificazione completa dei progenitori e delle cellule staminali emopoietiche presso l'Istituto superiore di sanità. Propone anche che la Commissione richieda alla Presidenza del Senato l'assegnazione dei disegni di legge in sede deliberante.

Il senatore STEFANO ritiene necessario che la Commissione sia informata sulla destinazione dei programmi di ricerca anche ai tumori infantili, nonché sulla quantità dei centri di ricerca italiani da essi coinvolti, e sulla loro distribuzione sul territorio nazionale.

La senatrice BETTONI BRANDANI chiede per quali motivi i due disegni di legge prevedano somme diverse per la copertura finanziaria.

Il senatore MANARA si dichiara favorevole alla prosecuzione dei programmi di ricerca Italia-USA sui tumori.

Il senatore PISATI rileva la necessità di una vera e propria rivoluzione culturale nel campo della ricerca; è necessario premiare il conseguimento di risultati, e per questo occorre da parte delle autorità pubbliche una continua attività di verifica.

Il presidente CONDORELLI fa notare alla senatrice Bettoni Brandani che vi è stata una riduzione nell'accantonamento di bilancio disponibile per la materia in esame, e per questo motivo il disegno di legge n. 552 prevede uno stanziamento più basso. Per quanto riguarda la rendicontazione sui risultati delle ricerche, è necessario un controllo continuo ad evitare che i fondi siano distribuiti solo per rafforzare consorterie interne al mondo accademico, invece di incoraggiare i ricercatori più giovani e più promettenti.

Il sottosegretario AZZOLINI fa presente che il Governo condivide il contenuto dei disegni di legge.

La proposta del presidente Condorelli relativa alla richiesta di assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo viene

quindi accolta, favorevoli il rappresentante del Governo e tutti i Gruppi presenti in Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Garraffa e Martelli: Integrazione al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante: «Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212 (785)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MARTELLI. Egli fa presente che con il disegno di legge in titolo si vuole integrare il decreto legislativo n. 256 del 1991, attuativo della direttiva CEE n. 86/457, relativa alla formazione specifica in medicina generale, prevedendo di valutare l'attestato di tirocinio in ragione di due punti per la formazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di medicina generale e parimenti in ragione di due punti nei titoli di carriera per i concorsi di assunzione del personale delle unità sanitarie locali.

Si apre il dibattito.

Il senatore PISATI chiede chiarimenti al relatore (che li fornisce) circa le sedi presso le quali avviene il tirocinio, ritenendo peraltro che la distinzione vada fatta tra chi ha compiuto e chi non ha compiuto il tirocinio.

Il senatore SIGNORELLI si dichiara favorevole all'attribuzione di un punteggio a coloro che hanno effettuato un corso di formazione.

Dopo un intervento del senatore ZAPPASODI per una richiesta di chiarimenti, la senatrice BETTONI BRANDANI precisa che il tirocinio è obbligatorio per accedere alla convenzione di medicina generale; in questo caso è da considerarsi un requisito, mentre in relazione ad un pubblico concorso non è obbligatorio ed è peraltro possibile che sia valutato nel momento della presentazione del *curriculum*.

Il senatore GARRAFFA sottolinea che il provvedimento in titolo tende a valorizzare l'attestato del tirocinio effettuato. Fa presente che la direttiva CEE 86/457 è stata solo in parte recepita dall'ordinamento italiano. Infatti il decreto legislativo n. 256 del 1991 si è limitato ad una mera attuazione di quanto già previsto dalla direttiva non risultando chiara la regolamentazione dell'accesso dei medici, in possesso della formazione specifica, alle graduatorie del Servizio sanitario nazionale per il convenzionamento concernente la medicina generale. Questa regolamentazione, ad avviso del senatore Garraffa, impone l'adozione di specifiche norme a riguardo per una valutazione specifica del titolo in questione relativamente alla formazione delle graduatorie del Servizio sanitario nazionale. Egli fa ancora notare che l'attribuzione di un punteggio è particolarmente importante per i giovani medici che nelle graduatorie risultano svantaggiati rispetto ai medici anziani. Essa

costituisce pertanto un atto di giustizia e nello stesso tempo consente di rispettare pienamente la normativa comunitaria.

Il senatore MANARA ritiene che la nostra legislazione debba uniformarsi a quella comunitaria, anche per quanto riguarda l'eventuale attribuzione di un punteggio all'attestato di tirocinio in modo che i medici della Comunità europea possano trovarsi tutti in condizioni paritarie. Occorre, dunque, a suo avviso, verificare se e in quali termini la normativa comunitaria pone attenzione al problema.

Il senatore CARRARA, riconosciuta l'esigenza di valorizzare l'attestato di tirocinio, ritiene tuttavia, convenendo con quanto osservato dal senatore Manara, che sia necessario verificare se tale valorizzazione è consentita in sede di normativa comunitaria e se i provvedimenti governativi di recente emanati non vadano in una direzione diversa.

Il senatore BRESCIA è dell'avviso che la questione vada approfondita secondo quanto osservato dal senatore Manara. L'approfondimento è a suo avviso necessario sia per ragioni di diritto, in quanto il tirocinio è un requisito per entrare in graduatoria e perciò non può essere oggetto di specifica valutazione, sia per ragioni di fatto in quanto il tirocinio, secondo la normativa comunitaria deve essere praticato presso diverse strutture; conseguentemente è difficile individuare quale struttura debba operare la verifica ed esprimere il punteggio. Inoltre in base al recente provvedimento governativo presto dovrà essere conclusa la nuova convenzione dei medici di medicina generale. In relazione a tale previsione sembra opportuno non preconstituire situazioni giuridiche che in qualche modo potrebbero incidere sulla libera contrattazione.

Il senatore GRASSANI ricorda che la frequenza del corso di tirocinio è un presupposto per l'iscrizione nelle graduatorie; pertanto l'attribuzione di un punteggio rischia di essere una presa in giro. Se si vuole veramente aiutare il giovane medico occorre a suo avviso abbassare i massimali di assistiti.

Il senatore DIONISI fa presente che qualsiasi punteggio attribuito all'attestato di tirocinio non cambia la situazione ai fini della graduatoria in quanto la frequenza al corso è indispensabile proprio per entrare nella graduatoria. Il punteggio invece potrebbe servire ai fini di un concorso ospedaliero ma allora bisognerebbe ammettere anche il contrario e cioè consentire che i medici ospedalieri accedano alla medicina generale. Finora invece è stato stabilito che le due carriere dovevano essere parallele.

Il senatore GARRAFFA, intervenendo nuovamente si dichiara disponibile ai richiesti approfondimenti in modo che il provvedimento sia conforme alla normativa comunitaria. Lamenta tuttavia che le disposizioni contenute nel decreto delegato relative alla medicina generale non abbiano previsto nessuna salvaguardia per i giovani medici che oggi trovano la strada sbarrata. Ritiene che l'attestato del

tirocinio debba essere valutato come titolo di carriera, come avviene per le specializzazioni ai fini di concorsi di assunzione nelle USL. È infine dell'avviso che, al di là dell'abbassamento del massimale di assistiti, occorra rivalutare la somma pagata al medico di medicina generale per l'assistenza *pro-capite*, oggi irrisoriamente stabilita in 61.000 lire.

Il presidente CONDORELLI prende atto della necessità di un approfondimento della problematica e di un rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame del provvedimento è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
GOLFARI*Interviene il ministro per l'ambiente Ripa di Meana.**La seduta inizia alle ore 10,20.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il ministro RIPA DI MEANA risponde all'interrogazione 3-00266 ricordando che la proposta di perimetrazione del Parco nazionale del Vesuvio è stata inviata dal Ministero dell'ambiente alla Regione Campania e, in pendenza di una risposta, si è proceduto ad introdurre misure di salvaguardia nell'ambito del territorio provvisoriamente perimetrato. Circa il problema delle cave, discariche ed altre opere di particolare rilevanza ma non ricadenti in zone omogenee per valori naturalistici, si è ritenuto di soprassedere alle relative complesse indagini, in relazione alle esigenze di coerente pianificazione ambientale e di programmazione anche economica delle relative azioni di risanamento.

Occorre precisare che l'unica forma di smaltimento per rifiuti solidi urbani, nella Regione Campania, è la discarica: tale tipo di smaltimento, peraltro, si attesta su un valore percentuale dell'89 per cento delle destinazioni complessive dello smaltimento dei rifiuti a livello nazionale. In detto ambito, su un totale di 140 discariche di prima categoria censite dalla ditta Castalia nel 1988, solo 8 risultano autorizzate; sotto questo profilo il Ministero dell'ambiente non può che concentrare i suoi interventi nella direzione di garantire la corretta attuazione delle procedure amministrative ed un efficace controllo sul territorio, anche tramite i numerosi accertamenti ed interventi di repressione e dissuasione operati dal nucleo operativo ecologico dei carabinieri (i cui dati aggiornati il Ministro si impegna a fornire al più presto).

La Regione Campania, peraltro, non risulta ancora aver approvato il piano di smaltimento di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982: esiste però una proposta di piano di

organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, un disegno di legge recante norme e procedure in materia ed un programma di smaltimento dei rifiuti urbani; indicazioni sono poi pervenute dalla Giunta regionale circa la quantità e la qualità dei rifiuti industriali prodotti, nonché circa l'ammontare del fabbisogno non soddisfatto degli impianti di smaltimento. I finanziamenti ripartiti nell'ambito del programma SMAR, peraltro, suppliscono solo in parte alla mancata utilizzazione di risorse derivante dall'assenza di un piano regionale di smaltimento.

Nel complesso, nonostante i ritardi nella realizzazione del piano di smaltimento dei rifiuti, risulta che la Regione Campania sta adeguando i propri strumenti di pianificazione alla normativa nazionale; a fronte di una produzione annua di 2.400 mila tonnellate, l'offerta di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte di impianti a tecnologia complessa, a tutto il 1991, risulta pari a circa 476 mila tonnellate annue.

Replica il senatore LUONGO, giudicando esauriente la risposta del Ministro e soddisfacente il suo intento di riordinare la materia imprimendo una decisa svolta alle prassi amministrative defatiganti sin qui seguite; non altrettanto può dirsi per la Regione Campania, i cui ritardi assumono una rilevanza assai preoccupante, soprattutto in merito alle condizioni dell'area vesuviana in rapporto ai prelievi di materiale di cava dalla zona del cono vulcanico ed al loro accumulo eccessivo nella cava di San Vito. Estremamente grossolana appare anche la perimetrazione operata, che si fonda su una cartografia antiquata e non dà conto delle nuove preoccupanti dimensioni assunte dall'edilizia nella zona.

Il ministro RIPA DI MEANA risponde all'interrogazione 3-00269 dichiarando che è in fase di predisposizione un decreto-legge volto a superare il grave problema interpretativo ed applicativo sorto in merito alle materie prime secondarie: il recente corso giurisprudenziale, culminato con la sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione n.5 del 1992, ha chiarito una volta per tutte che tali materie rappresentano una categoria dei rifiuti, così come tutti i residui di attività umane. La possibilità che essi siano assoggettati al recupero, mediante riutilizzo, va incentivata con procedure amministrative che seguano il modello previsto in sede comunitaria; per quanto riguarda i controlli, vanno previste modalità differenziate secondo il regolamento OCSE sul trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati al recupero.

Partendo dal presupposto che gravi indizi di incostituzionalità pendono sull'articolo 2, comma 6, della legge n.475 del 1988, il Governo intende procedere da una qualificazione giuridica dei residui destinati ad essere riutilizzati in cicli di lavorazione, di produzione o di impiego, la più aderente possibile alle esigenze operative concrete: dovrebbe pertanto rientrare nella disciplina anche l'impiego dei rifiuti in processi di combustione per la produzione di energia. Lo svolgimento delle attività relative al riutilizzo dei rifiuti non pericolosi - i quali costituiscono uno dei tre elenchi allegati al testo, con i quali si opera la loro individuazione e suddivisione - dovrà avvenire previa comunicazione alle Regioni, mentre per i rifiuti pericolosi ovvero quelli impiegati

come fonte di energia dovrebbe permanere il modello autorizzatorio espresso.

Il senatore GIUNTA prende atto con soddisfazione della volontà, espressa dal Governo, di ridare alle imprese la possibilità di operare superando gli ostacoli frapposti dall'indeterminatezza normativa sulle materie prime secondarie. Sottolineato il frequente ricorso alla decretazione d'urgenza, che si ripeterebbe anche in tal caso, auspica infine che la nuova normativa introduca per le attività di recupero (in conformità con le indicazioni CEE ed OCSE) un regime amministrativo semplificato rispetto alle attività di smaltimento.

Il ministro RIPA DI MEANA risponde all'interrogazione 3-00271, comunicando le risultanze dell'informativa assunta presso il comune di Diso, il quale ha stretta competenza sulle attività edilizie oggetto di interesse parlamentare. Tali opere fanno parte del piano di risanamento e recupero del territorio di cui alla legge n. 47 del 1985: esse escludono l'uso del cemento, utilizzando invece la pietra locale; anche le ipotesi di sbancamento di roccia sono giudicate infondate, in quanto le località salentine abbondano di pietra locale reperibile anche in superficie o comunque da cave regolarmente autorizzate; i pozzi neri, peraltro, saranno adeguati a norme tecniche che garantiscano la tenuta stagna.

Il Ministro non ravvisa, allo stato degli atti, elementi di particolare preoccupazione, ma si riserva nuove valutazioni a seguito di un sopralluogo da parte degli esperti del Dicastero; va comunque ribadita la totale contrarietà del Governo ad una politica di condoni in materia edilizia ed urbanistica, in quanto essa sostituirebbe il ripristino delle condizioni preesistenti con una serie di interventi volti soltanto a ridurre gli effetti negativi sul piano ambientale.

Il senatore GIUNTA si dichiara soddisfatto della decisione del Ministro di disporre un sopralluogo, sospettando che la situazione sia diversa da quella che emerge dall'informativa comunale: non si spiegherebbe altrimenti il proliferare di proteste all'estero da parte di numerosi turisti che si recano periodicamente sulla costiera salentina e lamentano gravi forme di abusivismo.

Il ministro RIPA DI MEANA risponde all'interrogazione 3-00275, concernente il decreto ministeriale 15 giugno 1992: esso conclude un *iter* procedurale avviato ai sensi della legge n. 67 del 1988, previa delibera CIPE sui piani socio-economici dei parchi nazionali. Dopo l'adozione del programma triennale 1989-1991, la Commissione tecnico scientifica del Ministero dell'ambiente trasmise nel luglio del 1991 proposte di finanziamento di progetti prescelti in base ad un giudizio di idoneità e di merito-priorità tra i 190 progetti presentati. Il decreto ministeriale 3 dicembre 1991 dispose l'impegno delle somme occorrenti al finanziamento dei progetti, i quali furono approvati definitivamente in data 15 giugno 1992 dopo la registrazione del decreto di impegno.

I contratti relativi ai citati progetti sono all'esame del Consiglio di Stato, che ha richiesto elementi informativi ulteriori: in ogni caso il Ministero intende coinvolgere gli enti parco direttamente nella gestione

delle convenzioni, anche attraverso comitati di vigilanza. Occorre comunque precisare che la conoscenza degli elementi da acquisire sui parchi è di assoluto interesse per il Ministero: il meccanismo conoscitivo predisposto costituisce una fonte autonoma ed imparziale di valutazioni riguardanti argomenti di generale importanza, necessari per l'assunzione delle decisioni attribuite per legge al Ministero dell'ambiente.

La prassi dell'indicazione contestuale del soggetto proponente l'intervento e del soggetto realizzatore dello stesso, sulle schede di fattibilità del progetto, è stata di recente abbandonata. Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti realizzatori degli interventi già deliberati, il gran numero di società coinvolte è giustificato dalla necessità di acquisire in tempi brevi le informazioni richieste. La spesa pubblica collegata al programma PRONAC non è probabilmente tutta immune da inefficienza, necessitando anche di un migliore coordinamento e di una diversa definizione della scala di priorità; un ruolo decisivo potrebbe in futuro rivestire l'Agenzia per l'ambiente, dell'esame delle modalità per la cui istituzione è stato incaricato un gruppo di lavoro.

Tra le società, per lo più consorziate, realizzatrici dei progetti di piano per il parco vi sono la Nomisma, di competenza indiscussa, la Idroser, che annovera tra i suoi soci la regione Emilia Romagna e la Nier, molto attiva nel settore della realizzazione dei progetti promossi nell'ambito del programma triennale di salvaguardia ambientale: quest'ultima società partecipa a sei associazioni temporanee di impresa, ed è tra tutte le imprese che compongono che dovrà essere ripartita la somma di finanziamenti pari a 11 miliardi.

Per quanto riguarda il delta del Po, per l'istituzione del parco interregionale previa intesa con il Ministero dell'ambiente è stata istituita una commissione paritetica; essa dovrà individuare i limiti territoriali e marini di perimetrazione, le misure provvisorie di salvaguardia, i valori naturalistici da perseguire, le indagini da avviare, la stima dei fabbisogni finanziari; dovrà inoltre elaborare proposte di ricerca tecnico-scientifica sulla flora e sulla fauna, forme di coinvolgimento delle popolazioni, incentivazioni delle correnti turistiche e proposte di compatibilità con le aree limitrofe.

Il senatore ANDREINI si dichiara insoddisfatto della risposta del Ministro, che offre spunti di amara riflessione sul groviglio di responsabilità politiche ed amministrative sotteso alla questione degli studi per i parchi. A fronte di dinieghi di responsabilità da parte del Ministro precedente e del suo sottosegretario, dinanzi a proteste di assoluta estraneità della dirigenza amministrativa del Dicastero, il ministro Ripa di Meana ha scelto di assumersi la responsabilità politica di difendere un operato che non risponde ad alcuno dei criteri di efficienza e funzionalità enunciati.

Il decreto ministeriale 15 giugno 1992 costituisce un provvedimento illegittimo, adottato senza alcun fondamento normativo in un periodo di ordinaria amministrazione da parte dei componenti di un Governo già dimissionario; esso risponde chiaramente ad intenti clientelari di ripartizione di danaro pubblico in una fase politica connessa alla

scadenza elettorale, secondo moduli operativi superati sui quali la magistratura ha concentrato la propria attenzione. La difesa di tale *modus procedendi* deriva evidentemente da un avallo amministrativo di decisioni politiche, dinanzi al quale si è frapposto il diaframma costituito dall'ingenuità della nuova dirigenza politica del Dicastero: il Gruppo democratico della Sinistra non intende fermarsi dinanzi a ciò, ma procederà in tutte le sedi nella denuncia di un grave episodio di malcostume politico-amministrativo, anche segnalando alla magistratura le connivenze che emergono in modo sempre più evidente nell'apparato amministrativo del Ministero dell'ambiente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 13^a, 7^o)

Il senatore CUTRERA auspica che il ministro Ripa di Meana renda più ampie e dettagliate comunicazioni alla Commissione sulla materia dei finanziamenti per le indagini e gli studi conoscitivi per i parchi nazionali. Si associano i senatori PARISI Vittorio, GIUNTA, PROCACCI e FONTANA Albino.

Il ministro RIPA DI MEANA accoglie l'invito formulato da diverse parti politiche, impegnandosi a riferire in Commissione sulla materia conoscitiva collegata all'attuazione della legge sui parchi; analogo impegno assume in rapporto alla richiesta del senatore LUONGO di riferire sugli inadempimenti della Regione Campania in merito alla salvaguardia ambientale dell'area vesuviana.

Il senatore CUTRERA stigmatizza i contenuti della proposta di delibera CIPE formulata dal ministro Reviglio nonostante i chiari indirizzi formulati dalla Commissione nella seduta del 22 dicembre scorso: richiede pertanto che il Ministro sia chiamato nuovamente a riferire alla Commissione, spiegando anche le ragioni della mancata operatività del comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge n. 32 del 1992. A tal proposito sarebbe opportuno anche programmare l'audizione del presidente di tale comitato nonché di taluni suoi componenti, acquisendo peraltro copia della relazione conclusiva, da esso recentemente redatta.

Il presidente GOLFARI prende atto della richiesta ed annuncia che si farà carico di sottoporla al ministro Reviglio.

IN SEDE REFERENTE

Pecchioli ed altri: Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento (433)

Montessori ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (594)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore ANDREINI, pone alla Commissione la questione incidentale dei limiti materiali che a suo avviso dovrebbe rispettare l'esame in corso, ed ai quali si è ispirata la sua proposta di

testo unificato. Con esso si punta ad introdurre una regolamentazione quadro degli interventi concernenti l'inquinamento acustico, fatta salva la predisposizione di discipline settoriali giustificate da particolari requisiti tecnici: si riferisce alla materia dell'inquinamento acustico prodotto da vettori aerei in prossimità degli aeroporti, oggetto del disegno di legge n. 802, di iniziativa dei senatori Gianotti ed altri; di tale testo propone che si faccia oggetto di distinto esame in Commissione in prosieguo di legislatura.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori D'AMELIO e SPECCHIA (che avanzano la richiesta di unificare il provvedimento di iniziativa dei senatori Gianotti ed altri ai disegni di legge in titolo) ed il senatore PARISI Vittorio (che invece concorda con l'opinione del relatore), il presidente GOLFARI propone di rinviare la decisione in merito ed il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 10,40.

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI RACCOLTI NELLE AUDIZIONI

Il Comitato ascolta una relazione del senatore Pinto sugli elementi raccolti nelle audizioni.

Si svolge quindi un ampio dibattito nel quale intervengono, per proporre modifiche e suggerire integrazioni, i deputati Correnti, Lazzati e Tassone, il senatore Cossutta e il presidente Chiaromonte.

Al termine della discussione, dopo talune considerazioni di sintesi del presidente Chiaromonte, il senatore Pinto replica ai commissari intervenuti.

Il Comitato dà infine mandato al senatore Pinto di redigere, secondo le linee indicate dal dibattito, il testo di una relazione recante una complessiva valutazione sulle risultanze emerse nel corso delle audizioni.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Il Comitato decide di tornare a riunirsi, mercoledì 20 gennaio 1993, alle ore 8,30, per procedere all'audizione del senatore Giulio Andreotti, in qualità di ex Presidente del Consiglio dei ministri.

La seduta termina alle ore 13,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

25^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,10.

Gianotti ed altri: Norme relative ai servizi professionali d'impresa (504)

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 10^a: rinvio dell'esame)

Data l'assenza del relatore, senatore CALVI, l'esame del disegno di legge è rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate (875)

(Parere alla 4^a Commissione: esame e rinvio)

Illustra il provvedimento il senatore SAPORITO, rilevando che esso dà attuazione al principio di solidarietà, con il riconoscimento economico della responsabilità civile nei casi nei quali essa non è in contestazione, ma l'eventuale controversia prenderebbe tempi eccessivi.

Avanza perplessità sulla portata del provvedimento la senatrice BARBIERI.

La Sottocommissione delibera pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di acquisire gli opportuni chiarimenti da parte del Governo.

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319, nonché altre disposizioni tributarie (687)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con condizione)

Il senatore RIVIERA dà conto del disegno di legge, che intende sanare gli effetti prodotti da taluni provvedimenti d'urgenza non convertiti nei prescritti termini costituzionali. Propone conclusivamente di esprimere avviso favorevole.

Si apre il dibattito.

La senatrice BARBIERI fa osservare che l'articolo 5 assicura il finanziamento all'Unione italiana ciechi - venuto meno a seguito della soppressione dell'imposta sui cani disposta con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 382 del 1992 - alla quale veniva corrisposto l'importo che i contribuenti, possessori di cani, pagavano per l'acquisto presso il Comune di una medaglietta-contrassegno. Tale principio risulta peraltro già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 510, attualmente all'esame della Commissione sanità del Senato (A.S. n. 874).

Il presidente SAPORITO fa osservare che il disegno di legge in esame dà corso alla sanatoria con riferimento al 1992; la sovrapposizione tra le citate disposizioni dei due provvedimenti riguarda pertanto unicamente tale anno, atteso che nell'articolo 5 del disegno di legge n. 687 si dispone un contributo all'Unione anche per gli anni 1993 e 1994.

Anche a giudizio del senatore COMPAGNA l'ambito di operatività dei due provvedimenti sembrerebbe diverso. Egli suggerisce pertanto di segnalare che, con riferimento all'anno 1992, il contributo risulta già concesso dall'articolo 3 del disegno di legge n. 874.

Secondo il senatore RUFFINO, dato il tenore delle due disposizioni, i due finanziamenti potrebbero intendersi come aggiuntivi: identiche sono infatti le cifre, ma diverse sembrano essere le motivazioni dei contributi previsti nelle due disposizioni.

Il presidente SAPORITO propone conclusivamente di condizionare il parere favorevole al fatto che la Commissione di merito espunga, all'articolo 5, il contributo accordato all'Unione italiana ciechi per il 1992, che risulta già previsto nel citato disegno di legge n. 874.

Con tale condizione, la Sottocommissione delibera di trasmettere alla Commissione finanze un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877)
(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore RIVIERA, notando che il decreto-legge n. 513 intende recepire nell'ordinamento interno alcune direttive comunitarie, destinate ad assicurare la realizzazione del Mercato unico europeo. Si tratta di direttive approvate dalla Comunità europea fra il dicembre 1991 e il dicembre 1992, relative all'armonizzazione di importanti aspetti dell'imposizione fiscale indiretta. Dopo essersi soffermato sulle singole disposizioni, il relatore raccomanda alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

La senatrice BARBIERI ed il presidente SAPORITO chiedono rispettivamente chiarimenti sugli articoli 40 e 62 del decreto-legge in conversione.

Il relatore RIVIERA fa presente che l'articolo 40 disciplina la territorialità delle operazioni intracomunitarie, stabilendo, al comma 1, che gli acquisti intracomunitari si intendono effettuati nel territorio italiano se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica, spediti o trasportati sul territorio. Nel successivo comma 2 si dispone, in via presuntiva, che si ritiene comunque effettuato nel territorio dello Stato l'acquisto di beni da parte di soggetti passivi d'imposta, a meno che non sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro, ovvero in quello di effettiva destinazione. I commi 5, 6 e 8 dell'articolo 40 recano la disciplina della territorialità delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e delle relative prestazioni di intermediazione, delle prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario, nonché di tutte le prestazioni di intermediazione diverse dalla precedenti. In via generale, si stabilisce che tali operazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è soggetto passivo di imposta nel territorio di esso. Qualora il committente del servizio non sia soggetto passivo di imposta nello Stato stesso o in altro Stato membro, si segue invece uno specifico regime. In ordine all'articolo 62, il relatore fa invece notare che esso apporta alcune modificazioni alla disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e del conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge n. 413 del 1991; tali modifiche sono dirette a risolvere alcune questioni relative alla costituzione dei Centri di assistenza per le imprese e per i dipendenti ed i pensionati, i quali possono quindi cominciare a operare fin dall'anno in corso.

Il senatore RONZANI si sofferma sull'articolo 65 del decreto-legge, che assoggetta, fra l'altro, ad una imposta straordinaria, all'atto della prima immatricolazione, autovetture ed autoveicoli con alimentazione a benzina, aventi una determinata potenza fiscale. La previsione costituisce a suo giudizio un ingiustificato privilegio a favore di quanti invece si rivolgono al mercato dell'usato.

La senatrice BARBIERI rileva che l'imposta serve a mitigare il minor introito dello Stato derivante dall'abbattimento delle aliquote IVA: è dunque logico che l'imposta gravi unicamente sui veicoli di nuova immatricolazione.

La Sottocommissione, esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Alberici ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684)

Manzini ed altri: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725)

(Parere alla 7ª Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Il presidente SAPORITO, in considerazione della delicatezza della materia e dell'opportunità di esaminare un testo unificato delle proposte, ritiene opportuno un breve rinvio dell'esame.

La Sottocommissione prende atto.

Saporito ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per l'inquadramento dei tecnici laureati (766)

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il senatore COMPAGNA nota che l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ha riservato, in fase di prima applicazione, un inquadramento nelle fasce dei professori associati dei cosiddetti tecnici laureati, coadiutori dei docenti ai sensi della legge n. 1255 del 1961. Lo stesso articolo 50 ha però stabilito dei limiti a tale normativa transitoria, precisando che doveva trattarsi di tecnici laureati, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che, entro l'anno accademico 1979-1980, avessero svolto tre anni di attività didattica e scientifica. Il successivo articolo 52 del citato decreto n. 382 precisava le procedure per il conseguimento del giudizio di idoneità, prevedendo tre tornate. Interpretazioni successive di tali disposizioni hanno portato all'assurdo che taluni tecnici laureati oggi in servizio, la maggior parte dei quali solo studenti o neolaureati alla data di entrata in vigore del decreto n. 382, abbiano chiesto di poter utilizzare quella normativa transitoria speciale. Ciò dà tuttavia luogo ad una palese mortificazione del ruolo

dei ricercatori, nel frattempo istituito, e che costituisce una vera e propria terza fascia docente nell'attuale ordinamento didattico universitario. Il provvedimento intende appunto evitare tale circostanza, atteso che i ricercatori, per effetto di una poderosa immissione di tecnici laureati nel ruolo di associati, si vedrebbero bloccata la possibilità di carriera universitaria. Tale situazione avrebbe effetti anche più negativi nelle Facoltà di medicina. Per questi motivi, il relatore suggerisce di esprimere parere favorevole.

Concorda con tale proposta il senatore RONZANI.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato (869), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Dopo l'illustrazione del senatore RIVIERA, la Sottocommissione dà mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 484, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (883)
(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il senatore COMPAGNA, rilevato che il decreto-legge n. 484 reitera il precedente analogo provvedimento d'urgenza n. 409 del 1992, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale, richiama le considerazioni precedentemente svolte, proponendo di formulare parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore RUFFINO rileva che il provvedimento merita senz'altro consenso, date le apprezzabili finalità cui è volto. Nota tuttavia che il Ministro della marina mercantile il 30 dicembre scorso ha emanato un decreto ministeriale per favorire l'esodo di taluni lavoratori portuali. Occorre pertanto dare definitiva certezza a quanti posseggono i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla vigente normativa ai fini dell'esodo, onde evitare un possibile contenzioso. Propone pertanto che tale profilo sia oggetto di una specifica osservazione.

Contraria la senatrice BARBIERI, la Sottocommissione, a maggioranza, dà mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole con l'osservazione del senatore Ruffino.

Rabino ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (91)

Venturi ed altri: Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (588)

(Parere alla 9^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Il senatore RIVIERA, notando la complessità del provvedimento che involge per molti versi la competenza delle autonomie locali, propone che la Sottocommissione si esprima direttamente sul testo unificato che verrà predisposto dalla Commissione di merito.

La Sottocommissione conviene e l'esame congiunto è pertanto rinviato.

Zito ed altri: Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori (281)

Condorelli ed altri: Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori (552)

(Parere alla 12^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il senatore RIVIERA, illustrati congiuntamente i due provvedimenti, giudica opportuno sollecitare la trasmissione di un testo unificato, apparendogli preferibile che la Sottocommissione si esprima su di esso.

La Sottocommissione prende atto, ed il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645)

(Parere su testo ed emendamento alla 12^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il presidente SAPORITO rammenta che la Sottocommissione ha già esaminato il provvedimento il 29 ottobre e il 4 novembre 1992, condizionando il proprio parere favorevole alla soppressione dell'articolo 2, che dispone l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, relativo al riconoscimento dell'associazione italiana della Croce rossa come ente privato di interesse pubblico. Si riteneva infatti incomprensibile la ratio di tale disposizione. Nel frattempo sono però intervenuti chiarimenti sulla reale portata di tale norma, che consentono di superare le perplessità precedentemente avanzate e di esprimere parere favorevole. Fa tuttavia notare che nell'articolo 1, comma 10 del decreto legge n. 510 del 1992, attualmente all'esame della stessa Commissione sanità (A.S. n. 874), è contenuta una norma analoga. Propone pertanto di fare presente tale circostanza alla Commissione di merito; suggerisce altresì di formulare avviso favorevole sull'emendamento 1.1.

La Sottocommissione conviene, deliberando di trasmettere alla Commissione sanità un parere favorevole, con l'osservazione del relatore.

Garraffa e Martelli: Integrazione al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante «Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212» (785)

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Senza discussione, su proposta del senatore RUFFINO, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (874)

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazione)

Illustra il provvedimento il senatore GUZZETTI, ricordando che il decreto-legge in titolo reitera precedenti analoghi provvedimenti. Dopo aver dato conto delle singole disposizioni, suggerisce di formulare un parere favorevole. Sarebbe tuttavia opportuno invitare la Commissione di merito ad inserire un articolo aggiuntivo che estenda le disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente, di cui alla legge 19 febbraio 1991, n. 50, a tutti i dirigenti medici apicali ed ai primari ospedalieri, nonché al personale dipendente dalle istituzioni sanitarie obbligatoriamente convenzionate, in servizio alla data del 25 giugno 1992.

Senza dibattito, con questa osservazione, la Sottocommissione dà mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Cutrerà ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (264)

(Parere alla 13ª Commissione: rinvio dell'esame)

Il presidente SAPORITO fa presente che la Commissione di merito ha già concluso l'esame del provvedimento. Propone pertanto di acquisire il testo da essa approvato, onde poter esprimere un parere prima della calendarizzazione del provvedimento stesso per l'Aula.

La Sottocommissione conviene all'unanimità.

La seduta termina alle ore 10,40.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 13 GENNAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione permanente:

COMPAGNA. – Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche ed amministrative (443): *rimessione alla Commissione plenaria;*

CHIARANTE ed altri. – Norme per la trasparenza per il finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607): *rimessione alla Commissione plenaria;*

COMPAGNA ed altri. – Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642): *rimessione alla Commissione plenaria;*

PREIONI. – Modifica dell'articolo 7 della legge 2 marzo 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732): *rimessione alla Commissione plenaria;*

FERRARA Pasquale ed altri. – Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768): *rimessione alla Commissione plenaria;*

ACQUAVIVA ed altri. – Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800): *rimessione alla Commissione plenaria;*

POSTAL ed altri. – Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870): *rimessione alla Commissione plenaria;*

ROCCHI ed altri. – Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, alla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879): *rimessione alla Commissione plenaria;*

alla 6^a Commissione permanente:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli

minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati ed in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877): *parere favorevole con osservazioni*;

alla 8ª Commissione permanente:

Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658): *rimessione alla Commissione plenaria*;

LIBERTINI ed altri. - Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a parziale modifica dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (138): *rimessione alla Commissione plenaria*;

LIBERTINI ed altri. - Diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli assegnatari alla data dell'8 agosto 1977 (140): *rimessione alla Commissione plenaria*;

ANGELONI ed altri. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (618): *rimessione alla Commissione plenaria*;

D'AMELIO ed altri. - Disposizioni in materia di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica (723): *rimessione alla Commissione plenaria*;

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice presidente della Commissione Cappuzzo, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione permanente:

Conversione in legge, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876): *favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(6^a - Lavoro e previdenza sociale)

Giovedì 14 gennaio 1993, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto legislativo recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.
- II. Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 14 gennaio 1993, ore 9,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
 - CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).

- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).

II. Esame del disegno di legge:

- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).

III. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1^a Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992*) (624-bis).
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSSI BRUTTI ed altri. - Abrogazione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (119).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUZZETTI ed altri. - Modificazioni dell'istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione (177).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (355).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAISANO GRASSI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione in materia di immunità parlamentare (419).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri*) (499).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PONTONE. - Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (710).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 14 gennaio 1993, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (801).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni

conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Genova e Imperia.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Cuneo.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Puglia.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Puglia.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.).
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Trieste Fondazione.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.
- Proposta di nomina del Presidente del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Ferrara.
- Proposta di nomina del Presidente della Banca del Monte di Lucca.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Banca del Monte di Lucca.
- Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca.

- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di San Miniato.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di San Miniato.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Cassa di risparmio di Prato.
- Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Ente Cassa di risparmio di Prato.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Perugia.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Rimini.
- Proposta di nomina del Presidente della Banca del Monte di Lombardia.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Banca del Monte di Lombardia.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 14 gennaio 1993, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento che disciplina le modalità di costituzione, funzionamento e organizzazione del Consiglio universitario nazionale.

Materie di competenza

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sull'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 309 del 31 ottobre 1992, concernente il conferimento degli incarichi di direzione nei conservatori di musica.

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378).

- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684).
- MANZINI ed altri. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del diritto comunitario nelle materie dell'istruzione pubblica, dei beni culturali, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport - profili amministrativi ed organizzativi: audizione del Ministro della pubblica istruzione.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 14 gennaio 1993, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658).
- LIBERTINI ed altri. - Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (138).
- LIBERTINI ed altri. - Diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli assegnatari alla data dell'8 agosto 1977 (140).
- ANGELONI ed altri. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (618).
- D'AMELIO ed altri. - Disposizioni in materia di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica (723).

e della petizione n. 48 attinente ai suddetti disegni di legge.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Provveditore del porto di Venezia.
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale della gente dell'aria.
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 14 gennaio 1993, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali in merito all'esecuzione della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».

COMMISSIONE PARLAMENTARE **per il controllo sull'attività degli enti gestori** **di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 14 gennaio 1993, ore 9

Parere sullo stato di previsione delle spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare per il 1993, relative agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Esame del rendiconto degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro per l'esercizio 1991.